

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI

Dott. Teodoro Rizzi – Magistrato in quiescenza	Presidente
Dott. Walter Celentano - Magistrato in quiescenza	Vice Presidente
Sig. Michele Fedele Cocca	Componente
Sig. Ennio Luciano Anzivino	“
Sig. Ferdinando Giuva	“
Gr. Uff. Michele Perrone	“
Sig. Pasquale Padalino	“
Sig. Nicolangelo De Bellis	“
Sig. Pompeo La Torre	“
Sig. Luigi	“
Avv. Michela Ponzio	“
Dott. Adolfo Affatato	“
Sig. Luigi Grassi	“
Dott. Saverio De Magistris	“
Avv. Cinzia Marseglia	“
Dott. Antonio Vitelli	“
Dott. Raffaele Rendinelli	Segretario

COMITATI TECNICI PER LA REVISIONE DEGLI USI

I COMITATO

Dott. Walter Cementano	Presidente
Geom Michele Perrone	Componente
Avv. Michela Ponzio	“
Geom Ferdinando Giuva	“
Sig. Luigi Grassi	“

II COMITATO

Sig. Ennio Anzivino	Presidente
Sig. Michele Fedele Cocca	Componente
Dott. Lelio Rizzi	“
Dott. Antonio Vitulli	“
Dott. Nicolangelo De Bellis	“

III COMITATO

Avv. Cinzia Marseglia	Presidente
Dott. Adolfo Affatato	Componente
Dott. Marcello Sgarro	“
Dott. Pasquale Padalino	“
Dott. Vincenzo Salernitano	“

Dott.sa Evana Ferrara	Segretaria
-----------------------	------------

NOTE DI DOTTRINA

Le Fonti del Diritto Privato sono indicate nell'art.1 delle preleggi del Codice Civile e sono espresse in scala gerarchica:

- 1) – le leggi;
- 2) – i regolamenti;
- 3) – le norme corporative (ora alcune norme obbligatorie in materia di lavoro);
- 4) – gli usi.

Le prime tre sono forme di diritto riflesso, derivanti, cioè, da un potere o autorità pubblica e scritto perché nascono e si esprimono nel loro contenuto sempre in forma scritta.

Gli usi, ultimi nella graduatoria, sono forme di diritto non scritto, in quanto il contenuto è effetto della tradizione, anche se possono risultare da scritture, ai fini della conoscenza e della prova.

L'uso o consuetudine è l'osservanza da parte di una collettività di un comportamento uniforme, costante, spontaneo, avente un contenuto giuridico, nella convinzione di obbedire ad un obbligo giuridico.

La connotazione della giuridicità differenzia gli usi da altri comportamenti sociali come la moda , le regole di cortesia, ecc.

Gli usi si distinguono in normativi e negoziali.

I primi possono essere:

- a) “praeter legem” che trovano, cioè applicazione nelle materie non regolate dalla legislazione, ossia nei casi di vuoto legislativo;
- b) “secundum legem” che trovano, cioè, applicazione nelle materie regolate dalle leggi o regolamenti e valgono per quei rapporti per i quali esse stabiliscono un rinvio.

Il rinvio può essere compiuto con funzione integrativa (usi integrativi) quando la legge rimette all'uso la regolamentazione del rapporto (artt. 1326,1327,1333,1521,1527,1609,1612,1687,1712,1732,1834,1838,1843,1850) o con funzione sostitutiva (usi suppletivi) quando la legge dispone la propria applicazione solo in mancanza di un uso (892,893,896,1084,1181,1182,1183,1187,1269,1283,1454,1457,1492,1510,1528,1535,1574,1616,1658,1739,1753,1756,1825,1831).

L' uso normativo può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova nella sua esistenza e nel suo contenuto e può anche essere rilevato, se noto, d'ufficio dal giudice, come tutte le norme scritte.

Gli usi negoziali sono quelli contemplati nelle clausole d'uso dei contratti in certe cerchie di persone o sottintesi per pratiche normali nei vari mercati e servono, in caso di clausole a ambigue a interpretare la volontà delle parti nelle contrattazioni. Possono contraddire solo a norme non imperative di legge. La loro prova deve essere fornita dalla parte che li allega.

Gli usi pubblicati nelle raccolte Ufficiali degli Enti o dagli Organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (art. 9 preleggi)

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

1) – la raccolta degli usi mercantili, fatta a cura della Camera di Commercio, costituisce mezzo legale di accertamento dell' esistenza di un uso, ma non è prova certa e consente quindi la prova contraria; tuttavia il giudice può, in mancanza della predetta prova contraria, senza procedere ad ulteriori accertamenti, accordare valore di piena efficacia di prova dell'uso locale al certificato rilasciato dalla Camera di Commercio che ne attesti l'esistenza nella sua raccolta ufficiale.

Cassazione 24/5/1960 n.1319;

2) - le raccolte ufficiali della Camera di Commercio hanno efficacia probatoria prevalente rispetto ad altre fonti.

Cassazione 9/12/1941;

3) - l'esistenza di una consuetudine non potendosi presumere nota deve essere provata.

Cassazione 4/2/1956 n.3348;

4) - il giudice ove l'uso non gli sia noto, può procurarne l'accertamento con ogni rituale mezzo di prova ivi compresa l'istruttoria testimoniale (da svolgersi possibilmente mediante l'attività di esperti.)

Cassazione 22/2/1960 n.298;

5) - una consuetudine giuridica, cioè una forma di diritto non scritta ma attuata, consta di un elemento materiale, dovuto alla ripetizione costante di alcune regole di condotta (il che implica una certa sua durata , sia pure relativa all'indole dei singoli rapporti) e da un elemento psicologico (opinio necessitatis) costituito dalla convinzione che il comportamento adottato sia per tutti obbligatorio, così che altri possa esigerlo e non dipende da mero arbitrio soggettivo.

Cassazione 5/2/1957 n. 440;

6) – gli usi per la vendita dei filati di cotone, stabiliti dalla associazione dei cotonieri, non hanno valore di norme consuetudinarie e non costituiscono quindi fonte di diritto ai sensi del n.4 dell' art. 1 delle disposizioni delle leggi in generale; ad essi va riconosciuto, invece il limitato carattere di usi negoziali il cui specifico contenuto deve essere provato dalla parte che ne chiede l'applicazione.

Cassazione 26/10/1956 n. 3964;

7) - l' uso è caratterizzato dall' opinio juris atque necessitatis di chi lo osserva.

Cassazione 22/4/1947;

8) - la legge nel richiamare gli usi regola il rapporto concreto in via sussidiaria e condizionale, cioè per il caso che le parti non abbiano voluto una diversa disciplina, poiché solo in questa ipotesi interviene il predisposto regolamento in sostituzione della volontà, supplendo ad essa; ma dove questa è manifestata e niuna limitazione risulta posta dalla legge stessa all'autonomia del singolo ed al potere di disposizione che gli spetta, il rapporto deve essere soltanto da quella disciplinato.

Cassazione 7/4/1954 n.1064;

9) - la legge prevede due categorie di usi: i cosiddetti giuridici o normativi e gli usi negoziali o interpretativi. I primi costituiscono fonte sussidiaria, di diritto nelle materie in cui manca del tutto la disciplina legislativa (praeter legem), mentre nelle materie regolate dalla legge o dai

regolamenti hanno efficacia solo se espressamente richiamati; gli usi negoziali o interpretativi, invece, sono un mezzo di interpretazione della volontà dei contraenti ambigualmente espressa e d'integrazione della medesima con le clausole che, abitualmente praticate nella zona, si presumono volute dalle parti anche se non esplicitamente consentite, e quindi l'interpretazione dell'uso si risolve in una indagine di fatto, non sindacabile in cassazione se sorretta da logica motivazione.

Cassazione 15/10/1958 n. 3267;

10) - mentre gli usi giuridici, operando come diritto soggettivo, sono efficaci in quanto richiamati dalla legge per integrarla e sostituirla quanto essa provvede per il caso difetti la disciplina, gli usi interpretativi costituiscono mezzi di interpretazione e di integrazione della volontà sul piano negoziale, esplicano la loro efficacia senza necessità di richiamo, ed anzi in deroga a norme dispositive di legge.

Cassazione 4/2/1954 n.275;

11) - quando gli usi sono noti, il giudice può applicarli senza richiederne la prova.

Cassazione 5/3/1949 n.422;

12) - incombe alla parte che allega l'uso o la consuetudine, di mostrarne l'esistenza, non essendo compito del giudice averne conoscenza d'ufficio.

Cassazione 19/8/1958 n.292;

13) - la prova dell'uso (nella specie : relativo alla durata della locazione) non può darsi attraverso una unica decisione giudiziaria, anche se passata in re judicata, resa in un procedimento diverso e tra parti diverse.

Cassazione 11/12/1953 n.3675;

14) - la consuetudine può essere invocata in cassazione e la sua violazione può essere denunciata in quella sede solo quando la sua esistenza sia stata già accertata nei precedenti gradi del giudizio, non potendo censurarsi il giudice di merito per il solo fatto di avere ignorato il diritto consuetudinario, la cui esistenza può essere accertata di regola solo attraverso un'indagine di fatto.

Cassazione 23/3/1959 n.894;

15) - il principio contenuto nell'art. 1496 del cod. civ. secondo il quale nella vendita di animali, la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o in mancanza dagli usi locali, e se neppure questi dispongono si osservano le norme contenute negli articoli precedenti a quello sopra citato, non può estendersi all'art. 1497 stesso codice (mancanza di qualità nella cosa venduta).

Cassazione 4/4/1962 n. 684;

16) - Qualora, nelle ipotesi di un contratto di locazione a tempo indeterminato, sia stata intimata licenza per finita locazione per il termine prescritto dagli usi locali, non è necessaria la indicazione di una data, coincidendo questa con la data dell'uso locale.

Cassazione 11/7/ 1962 n. 1853;

17) - qualora la provvigione mediatizia debba essere determinata in base agli usi locali, deve tenersi conto degli usi del luogo dove viene a giuridica esistenza il rapporto mediatizio, e sorge quindi l'obbligazione di corrispondere al mediatore il relativo compenso, benché subordinato alla conditio juris della conclusione dell'affare mediato, senza che possano quindi avere alcun rilievo gli usi vigenti, a tal riguardo, nel diverso luogo dove è sito l'immobile oggetto di quell'affare (nella specie di compravendita).

Cassazione 7/8/1963 n. 2224;

18) - se è vero che la legge 21/3/1958 n.253 si limita a richiedere per l'esercizio professionale della mediazione, l'iscrizione in appositi ruoli ed attribuisce agli iscritti la qualifica di agenti di affari in mediazione , senza distinguere se tale attività venga poi esplicata personalmente o per il tramite di agenzie all'uopo costituite, questa distinzione può rilevare al fine di determinare l'importo della retribuzione stabilendo l'art. 1755 del cod.civ. che la provvigione dovuta al mediatore, se non è stabilita convenzionalmente, va fissata dalle

tariffe professionali, dagli usi o dal giudice in via equitativa (nella specie la prova di un uso locale era fornita dal certificato della sola Camera di Commercio secondo cui la provvigione del 2 % spetta solo se la mediazione sia prestata per il tramite di agenzie).

Cassazione 31/3/1967 n.742;

19) - il problema della legittimità di un uso locale che disciplini in modo uniforme la durata delle locazioni, qualunque ne sia l'oggetto, può sorgere unicamente in relazione alle ipotesi previste negli altri numeri dell'art. 1574 cod. civ. ma non in ordine a quelle contemplate nel n.1 per le quali la norma si richiama espressamente agli usi locali e ne stabilisce la prevalenza rispetto alla disciplina meramente dispositiva della legge.

Cassazione 25710/1968 n.3553;

20) - nella vendita di animali, dal fatto che l'art. 1496 del cod. civ. esclude l'applicazione dell'uso locale e in via sussidiaria delle disposizioni del codice civile per i vizi specificamente considerati e regolati da una norma di carattere particolare, consegue che gli usi e , in subordine, le norme ordinarie, non possono essere applicate su punti e aspetti, relativi alla garanzia, espressamente regolati da una norma superiore o la cui disciplina sia connessa con detta norma e da essa sia dipendente, ma possono trovare applicazione sui punti o aspetti non regolati in modo specifico. (nella specie si è ritenuto, con riferimento alle norme consuetudinarie vigenti nella provincia di Parma, che la ragione del vizio, espressamente non indicata, debba essere desunta dal codice civile, mentre gli usi locali vanno applicati in ordine al termine stabilito per l'esercizio dell'azione redibitoria).

Cassazione 21/2/1969 n.595;

21) - nell'ipotesi di vendita di un suinetto da ingrasso, la consegna di un suinetto affetto da gastroenterite a tipo infettivo secondario (malattia infettiva ma non diffusiva e quindi non rientrante tra quelle previste dall'art. 1 primo comma del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320), che ne abbia provocato la morte con conseguente ordine di distruzione delle spoglie, va configurata come una ipotesi di consegna aliud pro alio, e pertanto compete al compratore l'azione generale di risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ. svincolata sia dai termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dagli usi locali per l'esercizio dell'azione di garanzia per vizi, stante il rinvio agli usi fatto al riguardo dell'art. 1496 cod. civ. sia da quello stabilito dall' art. 1495, richiamato dall'art. 1497 cod. civ. per mancanza di qualità promesse od essenziali.

Cassazione 17/4/1970 n. 1113;

22) - nel porto di Napoli la deroga all'obbligo del vettore di riconsegnare le merci "sottoparanco", regola prevista dall'art.442 cod.nav. è stata introdotta dall'uso locale, inserito al numero 395 della raccolta degli usi e consuetudini della provincia di Napoli, uso che non contrasta con l'art. 2 del regolamento di quel porto, ne consegue che al "sottoparanco" si ricorre solo in presenza di una specifica clausola contrattuale.

Cassazione 5/6/1971 n.1675;

23) - l' art. 442 del codice della navigazione, secondo cui, in mancanza di diverso patto, regolamento portuale o uso locale, il vettore riceve o riconsegna le merci sotto paranco, trova applicazione rispetto ai trasporti di carico totale o parziale, non anche ai trasporti di cose determinate, per i quali si osservano, ai fini della riconsegna, le pattuizioni intervenute fra i contraenti e che prevalgono anche su eventuali diversi usi locali.

Cassazione 21/5/1973 n.1462;

24) - i patti generali di colonia e mezzadria corporativi, rimasti in vigore per effetto dell'art. 43 D.L.L. n.369 del 1944, hanno conservato valore normativo anche dopo l'entrata in vigore della legge 15/9/1964 n.756, la quale è inderogabile soltanto in peius per quanto riguarda i conduttori, consentendo la sopravvivenza e la applicazione dei contratti collettivi ed

individuali delle norme risultanti dagli usi e dalle consuetudini locali, più favorevoli ai conduttori medesimi.

Cassazione 27/2/1975 n.791;

25) - l'art. 1596 cpv cod. Civ. secondo cui la locazione a tempo indeterminato non cessa se, prima della scadenza di cui all'art. 1574, una delle parti non comunica disdetta nel termine determinato convenzionalmente o dagli usi, non è applicabile all'affitto dei fondi rustici a tempo indeterminato, disciplinato dall'art. 1630 cod. civ. Pertanto il richiamo agli usi, contenuto nell'art. 1596 cpv citato, non può essere esteso alla materia della disdetta in tema di affitto di fondi rustici senza determinazione di tempo, e l'art. 1630 terzo comma cod. civ. che fissa per il preavviso il termine di sei mesi non può essere derogato dagli usi locali da esso non richiamati.

Cassazione 6/10/1976 n.3316;

26) - l'attività con cui il vettore mette le cose trasportate a disposizione del destinatario, consiste nello scarico delle cose dal mezzo di trasporto nel luogo di destinazione indicato nel contratto, e s'inserisce nell'esecuzione del contratto di trasporto. Perciò il danno che, dopo l'esplicazione di tale attività, il vettore abbia arrecato al destinatario con una condotta negligente deve essere risarcito non già a titolo contrattuale, come derivante da inesatto adempimento, bensì a titolo di responsabilità aquiliana. Spetta poi al destinatario, il quale sostiene che, secondo gli usi locali, il vettore deve compiere altre operazioni, successive allo scarico, per mettere la cosa a sua disposizione, provare l'esistenza di quegli usi. (nella specie si trattava di stabilire la natura contrattuale o aquiliana della responsabilità del vettore di un toro che, dopo aver scaricato l'animale da un autocarro, lo aveva male trattenuto e non aveva così impedito che lo stesso incornasse il destinatario, procurandogli lesioni personali. Il danneggiato sosteneva la natura contrattuale della responsabilità sostenendo che in Lombardia si usa considerare eseguito il contratto di trasporto di animali solo quando questi vengono legati dentro la stalla).

Cassazione 12/2/1977 n.632;

27) - per potersi stabilire se una via vicinale, percorribile con animali da soma e non con veicoli, sia idonea ai bisogni di un fondo, per cui si chiedi la servitù di passaggio coattivo, è necessario accertare se, nell'attuale stadio di sviluppo dei mezzi di trasporto e con particolare riferimento alle condizioni ambientali ed agli usi locali in agricoltura, sia possibile procurarsi gli animali da soma necessari per il trasporto non soltanto dei prodotti del fondo suddetto ma anche dei concimi e dei materiali vari, che è necessario immettere nel fondo stesso, e in caso di accertamento positivo di tale primo punto, se siffatto tipo di trasporto sia economicamente gravoso per una normale conduzione agricola di quel fondo.

Cassazione 6/4/1977 n.1313;

28) - qualora gli usi concernenti determinate categorie di compravendite assoggettino l'accertamento o la rilevanza dei vizi della cosa venduta a regole particolari, dette regole debbono trovare applicazione sia quando venga esercitata l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, sia quando sia chiesto soltanto il risarcimento del danno conseguente ad inadempimento imputabile al venditore.

(nella specie, in applicazione del principio enunciato, la Suprema corte ha cassata la sentenza impugnata che aveva risolto, per l'esistenza dei vizi, la vendita di filati avvenuta in provincia di Como senza tenere conto dell'art. 83 della raccolta degli usi locali, i quali, in presenza degli accertati vizi, vietano la risoluzione del contratto e prevedono una particolare forma risarcitoria del danno).

Cassazione 5/8/1977 n.3551;

29) - la comunione tacita familiare in agricoltura, sia nella disciplina dell'abrogato art. 2140 cod. civ. sia in quella dell'art. 230 bis cod. civ. (introdotto dall'art. 89 della legge 19/5/1975 n.151), corrisponde ad un uso generale, e cioè ad una consuetudine valida su tutto il territorio nazionale, mentre agli usi locali deve farsi ricorso solo per dedurre la disciplina concreta: ne consegue che in mancanza di usi specifici (locali), deve applicarsi, in via analogica, la disciplina legislativa di istituti giuridici affini, nella comunione incidentale o in quella ereditaria.

Cassazione 14/1/1980 n.337;

30) - la parte che nega l'esistenza dell'uso locale che consente l'anatocismo è tenuta a dare la prova di tale inesistenza.

Cassazione 7/2/1980 n.859;

31) - La misura della provvigione che spetta al mediatore per l'attività svolta nella conclusione dell'affare – anche se ciò non sia specificamente previsto in patti, tariffe professionali od usi, e tanto più in quanto si utilizza il criterio di commisurarla ad una percentuale di un dato montante – deve tenere conto del reale valore dell'affare (nella specie, una compravendita), che è cosa diversa dal prezzo che le parti indicano nel contratto, anche se può coincidere con questo.

(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che non aveva spiegato le ragioni dell'identificazione del valore dell'affare con il prezzo di vendita indicato nell'atto dalle parti).

Cassazione Sez.3 Sentenza n.12236 del 25/5/2007

32) - Avendo il giudice l'obbligo di conoscere la legge, ma non anche gli usi, questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'"opinio iuris ac necessitatis") a cura della parte che li allega e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Cassazione Sez. 1, Sentenza n.4853 del 01/03/2007

33) - Al fine di ritenere provata l'esistenza di un uso aziendale relativo alla corresponsione ai dipendenti di importi provvisori, occorre la prova della erogazione di compensi determinati nel quantum e correlati alle normali prestazioni lavorative della generalità dei lavoratori o di gruppi omogenei di essi, non a situazioni personali di singoli lavoratori.

Cassazione Sez. L Sentenza n. 22751 del 3/12/2004

34) - In tema di contratti, la disciplina di cui all'art. 1327 cod. civ. – la quale prevede che il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta – è applicabile quando ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e cioè, che lo richieda la natura dell'affare o che lo consentano gli usi o che vi sia, comunque, una espressa richiesta in tal senso del proponente. Pertanto, nell'ipotesi di controversia relativa a diritti di obbligazione derivanti da contratti di trasporto stipulati verbalmente a distanza – in cui ragioni di speditezza impongono, nell'interesse prevalente del proponente, la immediata esecuzione della prestazione e rendano superflua ogni ulteriore trattativa, secondo quanto avviene nella prassi, normalmente osservata, conforme al modello dell'art. 1340 cod. civ. della pratica generalmente eseguita dalla determinata categoria dei contraenti a distanza nello specifico settore negoziale del trasporto – il "forum contractus" che individua la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 cod. proc. Civ. deve intendersi quello del luogo in cui si è dato immediato inizio all'esecuzione di trasporto.

Cassazione Sez.3 Ordinanza n.21516 del 12/11/2004

35) - Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art.2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all' art. 36, comma primo, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l' inderogabilità dei minimi tariffari (quale, per gli ingegneri, quello contenuto nella legge 5 maggio 1976 n. 340) non importa la nullità , ex art. 1418, comma primo, cod. civ., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell' intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.

Cassazione Sez. 2 Sentenza n. 1223 del 28/1/2003

2 – TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

- **Vendita fondi urbani** : 2%.
- **Locazione fondi urbani** : La provvigione in Cerignola è dell' 1%; negli altri Comuni varia dall'1,50% al 2,50% in misura inversamente proporzionale all'entità del canone, ed è metà a carico del locatore e metà a carico del locatario.
- **Vendita fondi rustici** : dallo 0,50% al 2% in misura inversamente proporzionale all' entità degli affari.
- **Affitto fondi rustici** : dallo 0,25% all'1% in relazione al contratto ed in misura inversamente proporzionale.
- **Bestiame** : 2%.
- **Cereali** : varia da 0,52 euro a tonnellata divisa in parti uguali metà a carico del compratore e metà a carico del venditore.
- **Sfarinati** : la provvigione al mediatore è pari al 2% divisa in parti uguali tra i contraenti.
- **Semole** : €. 1,04 a tonnellata fino a 1,56 a totale carico del mulino o del venditore in genere.
- **Olio** : 2% del valore della merce a carico dei contraenti in parti uguali.
- **Olive da olio** : dall'1,50% al 2,50% del prezzo pattuito.
- **Olive da tavola** : dall'1,50% al 2,50% del prezzo pattuito.
- **Sanse e sottoprodotti** : all'1% del valore della merce divisa in parti uguali.
- **Prodotti ortofrutticoli** : al 2% divisa in parti uguali tra i contraenti.
- **Mandorle** : La misura è variabile fino a un massimo del 2%.
- **Uva da vino** : varia dall'1% al 2% del prezzo pattuito.
- **Vino** : varia dall'1 al 3% dell'imponibile in fattura.
- **Uva da tavola** : nelle vendite "a blocco" la misura è del 2% divisa in parti uguali.

N.B. La misura della provvigione espressa per le singole voci s'intende per metà a carico dei compratori e per metà a carico dei venditori, salvo diversa indicazione.

TITOLO I
Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

Qualifiche:

Non vi sono particolari qualifiche che contraddistinguono i contraenti nelle contrattazioni, ne esistono usi particolari relativamente alla forma dei contratti. Le qualifiche sono quelle di regola accettate, nella legislazione comune: proprietario, compratore, concedente, locatore, fittuario ecc.

Qualora il contratto si concluda con l' intervento utile e determinante del mediatore, ad esso spetta la provvigione che ove non concordata tra le parti è determinata in base agli usi.

DENOMINAZIONI:

Accanto ai contraenti, vi sono, quasi sempre, ausiliari nelle contrattazioni.

Questi vanno, dalla figura dell' agente, con o senza rappresentanza, a quella del procacciatore d'affari, a quella del produttore, che, in genere, è stipendiato e, eccezionalmente, opera a provvigione, a quella degli agenti di cambio, a quella dei pubblici mediatori marittimi, a quella del commissionario e del mandatario. Tutte queste figure hanno la stessa significazione che, ad esse, dà il codice o le specifiche leggi che disciplinano tali attività, quali la legge n. 204 del 20/5/85 per quanto attiene agli agenti e rappresentanti di commercio o la legge n. 39 del 3/2/89 per quel che riguarda i mediatori.

Clausole principali :

1 – Per l' affitto dei fondi rustici, non esiste un capitolato, preventivamente concordato tra le organizzazioni sindacali; quindi, piena libertà di contrattazione, la quale si sostanzia, molto spesso, in accordi verbali sulla entità del canone.

2 - I cereali, le olive, la lana, e altri prodotti simili vengono venduti generalmente, con la clausola “ franco azienda” ; gli ortaggi, le uve da vino, le barbabietole e la frutta in genere, generalmente, con la clausola “ franco stabilimento”.

3 - La vendita dei prodotti si effettua, normalmente, a peso, come merce vista e accettata. Nel caso del grano, con prelievo di campioni.

4 – Nella locazione dei fondi rustici, la consegna avviene a date stabilite, così pure la disdetta e la cessazione del contratto.(La legge n. 203/82 ha stabilito, come data di inizio della stagione agraria quella dell' 11 novembre.)

5 – Le vendite delle aziende agricole, non vengono effettuate, generalmente, a cancello chiuso; le scorte morte vengono valutate al momento della consegna e sono rilevate dall' acquirente, mentre le scorte vive sono soggette, normalmente, a separata contrattazione.

6 - Nei conferimenti a cooperative, il pagamento viene effettuato con acconti varianti dallo 0 all' 80% e il saldo, a chiusura della contabilità delle vendite del prodotto lavorato.

7 – Nelle affittanze agrarie, norma principale del contratto è il rispetto di una rotazione, che può essere triennale (grano, ringrano, maggese, nel nord del Tavoliere) o biennale (grano e maggese, nella restante parte della provincia), o, eccezionalmente, quadriennale.

8 – Nei contratti di fondi, sia rustici che urbani, è uso comune vietare espressamente il subaffitto.

9 – Le spese del contratto di locazione sono a carico del conduttore, ad eccezione degli oneri fiscali che sono regolati dalla legge.

10 – La merce viaggia a rischio del compratore, anche se venduta “ franco destino”.

11 – Nelle ordinazioni, viene precisata la forma di pagamento: in mancanza di indicazioni, il pagamento si intende per contanti, a 30 giorni dalla fattura, senza sconto. La mancanza di pagamento nei termini dà diritto, al venditore, di sospendere le ulteriori consegne, e di risolvere il contratto, previa messa in mora.

12 – Il compratore che solleva eccezioni sulla merce è, comunque, tenuto a ritirare la merce stessa e curare il deposito, non restando esonerato dai prescritti accertamenti. La restituzione della merce deve essere preventivamente accettata dal venditore.

13 – La caparra è corrisposta, generalmente, nella misura del 10% del presunto importo della merce, e documenta l' avvenuta conclusione del contratto.(In mancanza di accordi tra le parti si intende penitenziale).

Mediazione in genere

La mediazione si sostanzia nella interposizione, imparziale e neutrale, tra i contraenti (a prescindere dalla unilateralità o bilateralità dell' incarico) per agevolare la conclusione di un determinato affare.

Il suo carattere peculiare (secondo anche gli insegnamenti più recenti della giurisprudenza) consiste nella esistenza dei fattori di indipendenza, autonomia e neutralità, mancando uno solo dei quali la mediazione non esiste.

Art. 1 – Diritto alla provvigione

Al mediatore, o sensale, la provvigione spetta sempre a condizione che il contratto venga concluso per effetto della sua opera efficace e determinante.

Art.2 – Pagamento della provvigione

La provvigione viene corrisposta subito dopo la conclusione del contratto.

Quando la legge, per la validità di un contratto richiede l' atto scritto, la provvigione al mediatore è dovuta solo dopo la sottoscrizione dell' atto, da parte dei contraenti.

Art. 3 – Ripartizione della provvigione

In difetto di patti contrari, la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti, in parti uguali.(Il relativo obbligo ha natura individuale e non solidale).

Nelle permutate di beni immobili di diverso valore, la provvigione viene corrisposta sulla base dell'immobile di maggiore valore.

Art. 4 – Rimborso delle spese

Le provvigioni dovute al mediatore s'intendono comprensive delle spese, all'uopo eventualmente sostenute. Salvo patto contrario, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, se l'affare non viene concluso.

Art. 5 – Pluralità di mediatori

Quando nella conclusione dell'affare intervengono più persone come mediatori è dovuta dalle parti una sola provvigione, che normalmente viene ripartita, in parti uguali, in un secondo tempo tra i mediatori.

Art.6 – Controversie tra i contraenti

Ove insorga controversia nella esecuzione del contratto o si faccia luogo alla risoluzione di esso per accordo tra le parti oppure per mancata esecuzione da parte di un contraente le parti non possono richiedere il rimborso della provvigione già pagata al mediatore.

Art. 7 - Provvigioni e sconti

Le provvigioni sono a favore dell'intermediario, che può essere uno dei sopra specificati ausiliari nelle contrattazioni.(Il dettaglio delle provvigioni, in materia di mediazione, è indicato nella apposita tabella riassuntiva riportata in appendice).

Termini :

I termini per il ritiro della merce sono brevi (10-15 giorni) per i vari prodotti dell'agricoltura, eccezion fatta per le vendite di prodotti in campo. In quest'ultimo caso il pagamento può essere fatto a peso o a blocco per l'intera produzione, qualunque essa sia. La stima di quantità può essere fatta sul frutto pendente o sulla produzione di un dato appezzamento. La contrattazione dei prodotti in campo può aver luogo con anticipo rispetto al termine di consegna (pomodori, ortaggi per l'industria, olive ecc.).

Contratti in Fiera e in Borsa merci :

Non risultano usi nei contratti in borsa merci.

TITOLO II – Comunione tacita familiare :

Generalità:

La comunione tacita familiare è stata, sempre poco diffusa in provincia.

Questo istituto, però, dopo, le trasformazioni fondiari dell' O.N.C. e del Consorzio Generale di Bonifica e dopo la riforma agraria, si è sviluppato come fenomeno non spontaneo, ma dettato dalle condizioni di concessione.

Essa consiste in un raggruppamento di più persone, normalmente unite in vincoli di parentela e affinità, le quali si dedicano insieme alla coltivazione di un podere, eccezionalmente anche di più poderi e alle attività connesse.

In ogni caso sarebbe da verificare la compatibilità e l' attività dell' istituto dopo l' introduzione della disciplina dell' impresa familiare.

Organizzazione:

Ogni famiglia colonica ha un capo, per lo più identificato nell' originario assegnatario, cui spetta la direzione dei lavori e l' amministrazione del patrimonio comune.

Il capo è tenuto ad amministrare il patrimonio comune da buon padre di famiglia, consultando i componenti la famiglia, specie se si tratta di operazioni importanti.

Generalmente, rende un conto annuale, anche se sommario. Peraltro va tenuto presente quanto prescritto dall' art.9 della legge 2/12/75 n. 576 quando prevede il principio delle ripartizioni degli utili, sia pure evidenziato essenzialmente ai soli fini fiscali.

Patrimonio e sua divisione :

Con la comunione tacita familiare, si istituisce una comunione di beni. Il patrimonio comune si distingue in : capitale vecchio, capitale accresciuto o nuovo e capitale pendente o rendita dell' annata.

Il capitale vecchio è il capitale originario comprendente: proprietà immobiliare, attrezzi, arredi, bestiame, mangimi ecc. Il capitale accresciuto è il capitale in atto, detratto il capitale vecchio. Il capitale nuovo comprende anche i risparmi accantonati e non divisi, le consuete scorte e qualsiasi credito maturato.

Il capitale pendente è costituito da tutti i prodotti della annata.

Diritti e doveri dei partecipanti:

Ogni componente la famiglia ha l' obbligo di partecipare alla coltivazione del podere e alle altre attività connesse.

In conseguenza ha diritto, nei limiti dell' apporto dato, a una parte del ricavato.

Recesso, scioglimento e allontanamento:

Non risultano consolidati usi al riguardo.

PREMESSA AI TITOLI III E IV

Riflessi generali della recente legislazione sugli usi relativi alle locazioni di immobili urbani e di fondi rustici.

Gli usi suddetti, già attestati nella Raccolta 1980, sono da ritenersi, in massima parte, “quiescenti “ come specificato sotto i Tit. III e IV della presente Raccolta :

A) Per regola generale, gli usi normativi, indicati nell’ art. 1 cod. civ. fra le fonti del diritto, trovano applicazione o perché extra legem (quando regolano un certo comportamento, nei rapporti sociali, indifferente per la legge), o perché menzionati espressamente dalla legge (art.8 cod. civ.).

Gli usi extra legem, già esistenti in materia di affittanza agraria o di locazioni urbane, conservano, dunque, forza vincolante; anche se ridotti a quelli riflettenti la forma scritta o verbale del contratto; il sistema di rotazione agraria e la modalità di pagamento del canone (benchè gli artt. 9 segg. della L. 203/82 mostrino di alludere ad una corresponsione all’ epoca di scadenza di ogni singola annata agraria).

Gli usi menzionati dalle leggi, invece, rispondono a due diversi criteri; quello del rinvio formale – che si ha quando una legge rimette agli usi la disciplina di un determinato rapporto – e quello del richiamo recettizio – che consiste nella assunzione di un uso quale elemento integrativo della disciplina già regolata nel complesso dalla legge stessa.

B) Nel cod. civ. si rinvengono:

1- il rinvio formale agli usi:

- a) - in materia di locazione in genere : in ordine all' indennizzo per miglioramenti eseguiti dal conduttore (art. 1592); alla eccezionalità - verso il locatore – dei pagamenti anticipati eseguiti dal subconduttore (art. 1596);
- b) - in materia di locazione di fondi urbani: in ordine al limite del concetto di riparazioni di piccola manutenzione, incidenti a carico del conduttore (art.1609);
- c) - in materia di affitto di cosa produttiva in genere: in ordine al termine per il preavviso di recesso da contratto a tempo indeterminato (art. 1616);
- d) - in materia di affitto di fondi rustici : in ordine alla “ ulteriore determinazione “ rimessa agli usi, di rapporti tra affittuario uscente e affittuario subentrante;

2- il richiamo recettizio degli usi:

- a) - in materia di locazione in genere : in ordine alla durata del contratto a tempo indeterminato (art. 1574) e alla rilevanza – verso l' acquirente della cosa locata – di pagamenti anticipati eseguiti dal conduttore (art. 1605);
- b) - in materia di locazione di fondi urbani : in ordine al termine per la licenza che deve intimarsi dal locatore il quale intenda disporre della cosa locata per adibirla a propria abitazione (art. 1612).

TITOLO III

Compravendita e locazione di immobili urbani

Titolo III – Compravendita e locazione di immobili urbani.

Cap.1°- COMPRAVENDITA

1 - Compromesso

Gli atti di compravendita sono quasi costantemente preceduti dal compromesso, redatto sotto forma di scrittura privata, talvolta con l' intervento del mediatore, nel quale viene identificato l'oggetto del contratto.

2 – Caparra

E' costante l' uso della caparra, normalmente confirmatoria, versata all' atto del compromesso e della quale con esso si dà quietanza.

3 – Immissione in possesso

Il possesso materiale viene generalmente dato al momento della stipulazione dell' atto definitivo: eccezionalmente, quando si tratta di un sostanziale atto di vendita privata, sostitutivo del compromesso il possesso viene concesso immediatamente.

4 – Pagamento

Il pagamento dell' importo pattuito, qualora sia stata versata la caparra del saldo, è effettuato alla stipula dell' atto.

5 – Spese dell' atto

Le spese notarili di registrazione e di accatastamento dell' immobile sono a carico del compratore.

6 – Modo di misurazione degli immobili

Gli immobili si contrattano a metri quadri di superficie a lordo dei muri perimetrali e dei divisori interni. La superficie dei balconi è calcolata al 50%.

7 - Mediazione

La misura della provvigione a favore dei mediatori è generalmente del 2% per metà a carico dell' acquirente e per metà a carico del venditore e viene corrisposta, in genere, al momento della sottoscrizione del compromesso.

Cap.2° - LOCAZIONE

1 – Mediazione

L' evoluzione dell' istituto e del mercato ha fatto sì che il mediatore professionale sia presente anche nei contratti di locazione degli immobili urbani e commerciali. La misura della provvigione è conforme in tutto il territorio della provincia ed è pari ad una mensilità a carico di ciascuna parte.

2 – Pagamento del canone

Il canone è in genere mensile, anticipato o posticipato.

3 – Appartamenti ammobiliati

Nei paesi lungo la costa, in alcune località turistiche del Gargano e del Subappennino, nonché in alcuni centri investiti da insediamenti industriali è in uso la locazione di appartamenti o camere ammobiliate, con durata mensile, stagionale o annuale e con pagamento del canone anticipato.

Nota

Con l' avvento della L. 27/7/1978 n. 392 sono rimasti salvi, per la locazione degli immobili urbani vuoti i seguenti usi :

a) per rinvio formale disposto dal codice civile:

- l' uso relativo all' indennizzo per miglioramenti eseguiti dal conduttore (art. 1592);
- l' uso di pagamenti anticipati eseguiti dal subconduttore al conduttore e opponibili al locatore (art. 1594);
- l' uso relativo al concetto di riparazioni di piccola manutenzione incidenti a carico del conduttore (art. 1609).

b) per richiamo ricettizio contenuto nel codice civile :

- l' uso di pagamenti anticipati eseguiti dal conduttore al locatore e l' opponibilità dal conduttore all' acquirente della cosa locata (art. 1605).

Restano quiescenti tutti i rimanenti usi locali.

TITOLO IV

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici

TITOLO IV – Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici.

Cap. 1° - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

1 - Premessa

Tutto ciò che forma materia d' uso nel presente capitolo va inteso con le riserve e con le limitazioni che derivano dalle leggi emanate, in materia di prelazione, nella compravendita di fondi rustici.

2 – Compromesso

I contratti definitivi di vendita sono costantemente preceduti da un compromesso, redatto sotto forma di scrittura privata, con l' intervento del mediatore, che, nei rapporti in discorso, è quasi sempre presente.

3 – Caparra

All' atto del compromesso, è costante l' uso del versamento di una caparra che ha natura confirmatoria.

4 – Spese

Le spese dell' atto e di accatastamento sono normalmente a carico del compratore.

5 – Immissione in possesso

Il possesso materiale viene generalmente dato al momento della stipulazione dell' atto definitivo di vendita.

6 – Unità di base della contrattazione

I fondi rustici si contrattano ad ettari di superficie. Però la vendita è effettuata in genere a corpo e non a misura.

7 – Mediazione

La provvigione a favore dei mediatori varia dallo 0,50% al 2%, in misura inversamente proporzionale all' entità degli affari, divisa in parti uguali tra i contraenti.

Cap. 2° - AFFITTO DI FONDI RUSTICI

1 – Premessa

A) La vigente L.3/5/1982 n. 203 ha modificato il sistema così come in precedenza era regolato dagli usi nel senso che detta legge:

- a) – ha fatto salvo il rinvio formale (disposto dall' art.1646 c.c.) all' uso locale circa la “ ulteriore determinazione “ dei rapporti tra affittuario uscente e affittuario subentrante, regolati dal cit. art. 1646 con l' imposizione generica all' affittuario uscente di mettere a disposizione del subentrante i locali e i comodi occorrenti per i lavori dell' anno seguente e al nuovo affittuario di lasciare al precedente i locali e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare;
inoltre ha fatto salvo, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della L. n.203/1982, la determinazione dei canoni che è rimessa alla libera trattativa delle parti; e per effetto dell' art. 45 della L.203/82, la libertà di contrattazione degli affitti stagionali per singole colture.

b- ha abrogato:

- per implicito, la rilevanza degli usi circa il termine per la intimazione della disdetta dei contratti;

- per esplicito, gli usi per l' inizio dell' annata agraria, e quindi per la consegna del fondo: l' art. 39 di detta legge fissa tale inizio dall' 11 novembre;

- c - ha riesumato – applicandola all' affitto – la data già fissata, appunto all'11 novembre, dall' art. 1664 cod. civ. 1865 quale inizio dell' annata agraria nei rapporti di mezzadria;

- d – ha finito con l' allinearsi al nuovo sistema locale delle rotazioni agrarie perché, con la generale diffusione delle colture intercalari (bietole, girasole, biada) o stagionali (pomodori) l' uso del maggese nudo ha perso importanza e conseguentemente ha tolto ogni significato all' anticipata assunzione del possesso del maggese da parte del conduttore subentrante.

Quest' ultimo, infatti, ora utilizza gli apporti così conseguiti dal terreno da assoggettare poi a coltura cerealicola per cui non ha più bisogno di eseguirvi l' antico complesso di arature preparatorie, bastandogliene solo due leggere.

Si che va profilandosi l' uso secondo cui il conduttore subentrante assuma il possesso delle zone a ringrano subito dopo la raccolta della paglia dopo la trebbiatura e delle colture intercalari o stagionali estive.

B) Attualmente per effetto dell' art. 45 della L.203/82 la libertà di contrattazione resta ferma per gli affitti stagionali.

Art.2 Mediazione

La provvigione a favore del mediatore varia dallo 0,25% all' 1% in relazione al contratto ed in misura inversamente proporzionale al suo valore.

Cap. 3° - **CONDUZIONE A MEZZADRIA**

Il contratto di mezzadria, nella forma classica, con le figure del concedente-imprenditore e del capoccia coadiuvato dalla famiglia in comunione tacita, in provincia di Foggia è sempre stato poco diffuso.

In questo modo, gli usi eventualmente esistenti sono venuti meno per effetto della L.203/82 che nel disciplinare radicalmente la materia ha escluso la libera trattativa tra le parti.

Cap. 4° - **CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTICIPAZIONE**

Non si sono accertati usi per tale forma di conduzione peraltro scarsamente praticata.

Cap. 5° - **CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORATA**

Non si sono accertati usi per tale forma di conduzione, peraltro scarsamente praticata.

Cap. 6° - **CONDUZIONE IN ENFITEUSI**

Non si sono accertati usi per tale forma di conduzione, peraltro scarsamente praticata.

Cap. 7° - **ALTRE FORME DI CONDUZIONE**

Non se n' è accertata l' esistenza.

TITOLO V

Compravendita di prodotti

TITOLO V – Compravendita di prodotti

Cap. 1° - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Sez. A - Bestiame

- Bovini da latte e da macello;
- Equini;
- Suini;
- Ovini e caprini;
- bufalini.

1 – Ordinazione e prenotazione:

Non si usa di fare ordinazioni e prenotazioni; eccezionalmente, in ricorrenza di feste tradizionali (Natale e Pasqua), qualche allevatore accetta prenotazioni per ovini e tacchini.

2 – Conclusione del contratto :

Il contratto viene concluso tra le parti dopo la visita del bestiame e talvolta, anche senza visita, ma su semplice descrizione delle caratteristiche, da parte del venditore.

3 – Forma del contratto :

La forma del contratto è sempre verbale; e la conclusione di esso è siglata dalla franca stretta di mano. Talvolta vi è versamento di caparra.

4 - Specie di vendita :

La vendita è fatta a peso vivo oppure a forfait, a vista (in piedi).

5 – Unità di base di contrattazione :

L' unità di base di contrattazione è diversa a seconda della categoria di appartenenza del bestiame; in particolare, la vendita viene fatta a peso o a capo, per il bestiame da macello; a capo, per il bestiame da allevamento.

6 – Modi di misurazione :

La pesatura è fatta su bilancia o bilico; ad essa materialmente provvede, quasi sempre, il personale di masseria, la cui opera normalmente è compensata dal compratore.

7 – Bollatura :

Concluso che sia il contratto, il compratore può provvedere a contrassegnare il bestiame acquistato con proprio marchio (forbici, tinta, o matricola).

8 – Imballaggio :

Le spese per gabbie o stie, necessarie per il trasporto di ovini o animali da cortile, sono sempre a carico del compratore.

9 – Consegna : (preavviso, luogo, tempo, modalità, clausole speciali).

La consegna viene sempre effettuata nell' azienda del venditore. La consegna dei bovini da macello, pure essa nell' azienda del venditore, è preceduta da uno stallaggio (digiuno) di 12 o 24 ore. Tale stallaggio, qualora risulti difficoltoso, può essere forfettizzato, con un calo peso variabile dal 5 all' 8%, a seconda dell' età e dello stato di nutrizione del bestiame.

10 – Verifica della merce : (forma, luogo, tempo)

La verifica della merce avviene sempre presso il venditore all' atto della consegna.

11 – Ritardo nella consegna e nel ricevimento :

La parte inadempiente è tenuta al mantenimento del bestiame, oltre all' eventuale risarcimento del danno. Nel caso che, di comune accordo tra le parti, il bestiame acquistato sia lasciato nella

azienda del venditore per alcuni giorni oltre il termine stabilito per la consegna, l' acquirente è obbligato a rimborsare al venditore le spese di mangime e manodopera.

12 – Spedizione, trasporto e assicurazione della merce : (rischi, spese di facchinaggio, di pesatura, ecc.)

Le spese di spedizione , trasporto e assicurazione sono sempre a carico del compratore .

13 – Pagamento : (*luogo, termine, sconti, cambiali*).

Il pagamento del prezzo viene fatto, all' atto della consegna, in denaro, salvo diversa intesa.

14 – Obblighi di garanzia del venditore : (*forma, durata*)

Gli obblighi di garanzia del venditore perdurano fino alla consegna. Nella compravendita delle vacche da latte , è in uso un contratto “ con resa garantita” in cui il prezzo è in funzione della produzione di latte al momento della prova, che viene eseguita nella azienda del venditore.

15 – Difetti e adulterazioni della merce-avarie:

I difetti possono essere palesi (soprossi, deformazioni spinali, ascessi esterni, pustole, tarlo, cisti, ernie, ecc.) e occulti (reumatismi, carbonchio, malrossino, tubercolosi, bolsaggine, peste suina, prollasso uterino dei bovini, ecc.)

16 – Reclami : (*termini, ritorno della merce*)

Per i vizi palesi, il reclamo viene fatto sempre alla consegna, in azienda, sempre che la conclusione del contratto sia avvenuta senza vista preventiva.

Per i vizi occulti, invece, se si tratta di bestiame da macello, essi vengono rilevati dal veterinario del mattatoio, all' atto della macellazione;se si tratta di animali da vita, il compratore deve denunciare e dimostrare i difetti, al venditore, entro il termine di venticinque giorni dalla consegna.

17 – Azione redibitoria per i vizi occulti : (*computo del termine per la denuncia della conservazione o della consegna della merce*).

Accertato, all' atto della macellazione su dichiarazione del veterinario del mattatoio il vizio occulto, il compratore ha diritto al rimborso totale o parziale, a seconda della utilizzazione o meno della carcassa, del prezzo convenuto, oltre al risarcimento proporzionale degli eventuali danni.

Per gli animali da vita, accertato il vizio occulto, il compratore ha diritto alla risoluzione e rescissione del contratto, salvo eventuali accordi transattivi tra le parti.

18 – Risoluzione e rescissione del contratto:

Oltre ai casi previsti dalla legge, la risoluzione o rescissione del contratto può avvenire per non corrispondenza delle caratteristiche del bestiame a quelle pattuite .

19 – Perizia :

Le parti si rimettono, quasi sempre, al parere di un veterinario, scelto di comune accordo.

20 – Dazi e diritti doganali :

I diritti doganali sono a carico dell' acquirente salvo diversi accordi tra le parti.

21 – Mediazione : (modalità, compensi, ecc.).

La provvigione dovuta al mediatore, quando interviene, è pari al 2% del valore del contratto, divisa in parti uguali tra i contraenti.

PRODOTTI GREZZI DELLA ZOOTECNIA

Sez B – **LATTE**

1 – Conclusione del contratto :

La conclusione del contratto avviene direttamente tra produttore e industria casearia, con prezzi semestrali differenziati (autunno – inverno e primavera – estate), generalmente riferiti ad accordi interprofessionali provinciali.

2 – Forma del contratto :

La forma del contratto è scritta o verbale.

3 – Specie di vendita (*Su campione, a peso, ecc.*) :

Le specie di vendita in uso sono : a solo volume, per il latte bovino; a volume e talvolta anche a percentuale di grasso, per quello ovino e bufalino.

4 – Unità di base di contrattazione :

L' unità di base di contrattazione è il litro.

5 – Modo di misurazione :

Alla misurazione si provvede con bilance automatiche o misuratori galleggianti.

6 – Campioni e analisi :

I campioni vengono prelevati e analizzati da Enti legalmente riconosciuti (laboratorio d'igiene).

7 – Requisiti della merce.

Il latte deve essere sano, intero e fresco di mungitura.

8 – Imballaggio :

Il trasporto si effettua prevalentemente in cisterne di acciaio inossidabile coibentato ed, ancora, in bidoni.

9 – Consegna :

La consegna avviene franco banchina dello stabilimento, salvo diversi accordi convenuti.

10 – Verifica della merce :

E' sempre all' atto della consegna che si controllano le caratteristiche di freschezza, densità, grasso e purezza.

11 – Pagamento :

L' obbligazione del pagamento del prezzo viene generalmente adempiuta con pagamenti mensili o quindicinali.

12 – Difetti adulterazione della merce –avarie :

Costituiscono difetto l' acidità e la presenza di corpi estranei e, comunque, di tutti gli elementi che ostacolano i processi di caseificazione e pastorizzazione; mentre importano adulterazione la scrematura e l' annacquamento.

13 – Reclami :

I reclami si fanno al momento della consegna della merce.

C – LANA DA MATERASSO E LANA DA FILATURA

Non si sono accertati usi

D – PELLI FRESCHE

1 - Conclusione del contratto :

Il contratto si conclude al macello, al momento della mattazione.

2 – Forma del contratto :

La forma del contratto è verbale.

3 – Specie di vendita :

La vendita viene fatta a peso, per pelli bovine, equine e bufaline; a capo, per le ovine.

4 – Unità di base di contrattazione :

L' unità di base di contrattazione è il chilogrammo.

5- Modo di misurazione :

La misurazione viene fatta su bascula.

6 -Requisiti della merce :

Le pelli devono essere intere, scevre da difetti.

7 - Consegna :

La consegna viene fatta nel macello.

8 – Verifica della merce :

Alla verifica si procede all'atto del ritiro della merce.

9 – Pagamento :

Il pagamento del prezzo viene eseguito con acconti e saldi periodici, settimanali, quindicinali o mensili.

10 – Difetti e adulterazioni della merce :

Per le pelli ovine, si ha difetto quando sono stercose, nere, bastarde o presentano corpi estranei; per le pelli bovine, quando sono tarlate, riscaldate, tagliate o bollate a fuoco.

11 – Usi tecnici relativi alle singole merci :

Riscontrandosi difetti nelle pelli bovine, il venditore concede un abbuono, variabile dal 3 al 10%, secondo accordi con il compratore.

Le pelli ovine vengono essiccate al sole, a cura dell'acquirente e imballate in numero di 100-200 e cedute alle concerie tenendosi conto di eventuali difetti delle stesse.

Le pelli bovine, invece, vengono salate in vasche e cedute alle concerie, tenendosi sempre conto dei difetti.

Cap. 2° - PRODOTTI DELL' AGRICOLTURA

a) – FRUMENTO

In Capitanata si producono e si commerciano tutte le specie di frumento, sia grano duro, sia grano tenero. Entrambi possono essere di tipo tardivo e di tipo precoce.

1 – Ordinazione e prenotazione :

L'ordinazione e prenotazione si usa solo per i grani da seme di base e di prima riproduzione. Le ditte sementiere garantiscono il ritiro dell'intera produzione di un dato appezzamento seminato con grano da seme di cui sopra, con una maggiorazione non inferiore al 2% rispetto al prezzo corrente stabilito dalle mercuriali della C.C.I.A.A. con chiusura del contratto entro fine ottobre.

2 – Conclusione del contratto :

Qualche volta, il contratto si conclude con consegna a termine e con determinazione del prezzo al momento della consegna.

3 – Forma del contratto :

Sia per il frumento che per il granoturco, le fave, l'avena e l'orzo, i contratti di vendita sono quasi sempre verbali, e si concludono, generalmente, previo versamento di caparra. Qualche volta vi è l'intervento del mediatore, che a volte vende in nome proprio e per conto del produttore, con il suo preventivo consenso e al prezzo già determinato e acquista per conto dell'industria molitoria garantendo il pagamento.

E' frequente il caso del contratto diretto tra l'industriale molitore ed il produttore.

4 – Conto deposito

E' frequente la prassi della consegna del prodotto in "conto deposito" sia agli industriali molitori che ai commercianti, con o senza contratto scritto.

In questo caso la consegna equivale alla cessione del prodotto con la modalità che la fissazione del prezzo e la liquidazione del relativo importo avverranno su richiesta del depositante e sulla base delle quotazioni ufficiali vigenti alla data della chiusura del contratto in relazione alla qualità del grano.

Il momento della chiusura, qualora non predeterminato dalle parti, è scelto dal depositante.

Mancando altri e diversi accordi, il prezzo liquidato sarà pari a quello pubblicato sul listino settimanale dei prezzi all'ingrosso della Camera di Commercio di Foggia con decurtazione di spese per la conservazione e custodia del prodotto.

5 – Clausole speciali :

Clausole speciali si hanno esclusivamente nei contratti di vendita di grani da seme.

6 – Specie di vendita :

La vendita viene fatta su campione; a volte, per merce vista e accettata.

7 - Modo di misurazione:

La misurazione si fa su bilico.

8 – Campioni e analisi :

L'offerta al compratore viene effettuata dal mediatore con campione prelevato dalla massa.

9 – Requisiti della merce :

E' considerata normale la merce che abbia un'umidità non superiore al 12% e una impurità non superiore all'1%; eventuali eccedenze di umidità o impurità portano a variazioni di prezzo, rispetto a quello di mercato, da concordare tra le parti.

Ai fini commerciali si distinguono tre categorie di grano duro: "fino", caratterizzato da peso ettolitrico di 80 Kg. e più e presenza di bianconati non superiori al 20%; "buono mercantile", caratterizzato da peso ettolitrico da 78 a 80 Kg. e presenza di bianconati dal 21 al 40%; "mercantile", caratterizzato da peso ettolitrico da 76 a 78 Kg. e presenza di bianconati dal 41 al 60%.

10 – Imballaggio :

La merce viene trasportata sfusa.

11 – Deposito della merce:

Il deposito si effettua in magazzini, silos o fosse.

12 – Consegna:

La consegna viene fatta presso il deposito del venditore, con un giorno di preavviso da parte del compratore.

13 – Verifica della merce:

Al momento della consegna, il compratore verifica la rispondenza della merce al campione.

14 – Tolleranza :

Tolleranze ammesse, rispetto al campione, sono: umidità 0,2%; impurità 0,50%; bianconatura 3 – 4% .

15 – Ricevimento :

La merce viene ritirata, dal compratore, nel luogo di deposito del venditore (aia, magazzino, silos).

16 – Pagamento :

Il pagamento è sempre fatto in denaro contante o assegni circolari e bancari all'atto della consegna della merce.

17 – Difetti ed adulterazioni della merce-avarie :

Importano difetto l'eccesso di umidità, il riscaldamento, le malattie parassitarie.

18 – Reclami :

I reclami sono fatti dal compratore all'atto della consegna della merce o tutt'al più dopo i risultati delle analisi.

19 – Risoluzione e rescissione del contratto :

Si ha risoluzione del contratto, in caso di non rispondenza della merce al campione, oltre i limiti di tolleranza.

20 – Mediazione :

Quando nel contratto interviene il mediatore, la provvigione viene determinata all'atto stesso del contratto e di comune accordo. In tali casi la provvigione usuale è pari a 0,52 euro a tonnellata divisa in parti uguali metà a carico del compratore e metà a carico del venditore.

b) - PATATE

In Capitanata si producono e si commercializzano, oltre alle patate comuni, le patate bisestili che sono coltivate negli arenili di Margherita di Savoia, Zapponeta e Chieuti.

1 – Ordinazione e prenotazione

L'ordinazione e prenotazione può essere verbale o scritta.

2 – Conclusione del contratto :

Nelle vendite tra produttore e commerciante, il contratto si conclude, quasi sempre, a mezzo di mediatore o rappresentante: nelle vendite tra commercianti, la conclusione si ha sulla parola, ma sempre con versamento di caparra.

3 – Forma del contratto :

La forma del contratto è verbale o scritta.

4 – Specie di vendita :

La vendita avviene per merce vista e gradita; oppure a forfait, sulla pianta, con spese di raccolta a carico dell'acquirente.

5 – Modo di misurazione :

La misurazione si fa su bascula od anche in cassette o in sacchetti a contenuto uniforme.

6 – Requisiti della merce :

La patata deve essere mercantile, scevra da malattie e da difetti.

7- Imballaggio :

La merce viene imballata, per il trasporto, in sacchi o in sacchetti di nailon.

8 – Deposito della merce :

La merce viene depositata presso i produttori o presso i magazzini dei raccoglitori.

9 – Consegna :

La consegna si esegue presso i produttori o presso i magazzini dei raccoglitori.

10 – Verifica della merce :

La verifica si effettua all'atto della consegna.

11 – Spedizione, trasporto, assicurazione della merce :

Il trasporto, su camion o carri ferroviari e la relativa spesa sono a carico del compratore.

12 – Pagamento :

Il pagamento è in denaro contante, alla consegna della merce, oppure a fine settimana.

13 – Difetti ed adulterazioni della merce-avarie :

Costituiscono difetti, la germogliazione, la colorazione verde, le malattie crittogamiche o parassitarie ed eventuali attacchi di roditori.

14 – Reclami :

I reclami si fanno al momento della consegna della merce.

15 – Risoluzione e rescissione del contratto:

In caso di difetto o adulterazione della merce, il contratto viene sciolto e la caparra restituita.

16 – Mediazione:

La provvigione è del 2% divisa in parti uguali tra i contraenti.

C) – ORTAGGI (insalate, carciofi, cavoli, carote, pomodori, ecc)

1 – Ordinazione e prenotazione :

L'ordinazione e prenotazione può essere scritta o verbale.

2 – Conclusione del contratto:

Il contratto, tra produttore e commerciante, si conclude, quasi sempre, a mezzo di mediatore o rappresentante, con sopralluogo nell'azienda : nelle vendite tra commercianti, la conclusione si ha sulla parola, ma sempre con versamento di caparra. Per i pomodori sono venute in uso le contrattazioni ante semina con determinazione del prezzo per merce sana e priva di difetti.

3 – Forma del contratto :

La forma del contratto può essere verbale o scritta.

4 – Specie di vendita :

La vendita avviene per merce vista e gradita.

5 – Unità di base di contrattazione :

Per gli ortaggi la vendita si effettua, in genere, a blocco o a peso.

6 – Modo di misurazione :

Per la misurazione, si usa il bilico.

7 – Requisiti della merce :

La merce deve essere sana e mercantile.

8 – Imballaggio :

Per l' imballaggio si usano cassette o plateaux.

9 – Deposito della merce :

La merce viene depositata, generalmente presso i produttori. Cipolle e carote vengono depositate nel magazzino dell' acquirente ; i pomodori, nei cosiddetti “ punti di caricazione”.

10 – Consegna :

La consegna si esegue presso i produttori o i magazzini dei raccoglitori.

11 – Verifica della merce :

La verifica di solito si effettua all' atto della consegna; per i pomodori all' arrivo in fabbrica.

12 – Spedizione, trasporto, assicurazione della merce :

Il trasporto su camion o carri ferroviari, e la relativa spesa, sono a carico del compratore.

13 – Pagamento :

Il pagamento si fa alla consegna della merce.

14 – Difetti ed adulterazioni della merce-avarie :

Costituiscono difetti le malattie crittogamiche e parassitarie; vi è avaria se il prodotto è colpito da grandine.

15 – Reclami :

I reclami si fanno all' atto della consegna della merce.

16 – Risoluzione e rescissione del contratto :

In presenza di difetto o adulterazione della merce, escluso il caso di vendita a blocco, il contratto viene sciolto e il venditore ha l' obbligo di restituire la caparra. Risoluzione e rescissione del contratto non riguardano la commercializzazione delle patate e delle cipolle, perché sono contemporanee le operazioni di offerta, verifica, gradimento e consegna.

17 – Mediazione :

La provvigione è del 2% divisa in parti uguali tra i contraenti.

D - UVE DA VINO

1 – Forma del contratto :

Il contratto è prevalentemente verbale, talvolta con l' intervento del mediatore e talvolta con bollette di prenotazione, sulle quali vengono riportate le clausole contrattuali.

2 – Clausole speciali :

Ricorrono clausole speciali quando, nel contesto, per la determinazione del prezzo, si fa riferimento al grado zuccherino delle uve o alla quotazione di una data prestabilita.

3 – Unità di base di contrattazione :

L' unità di base di contrattazione è il quintale.

4 – Modo di misurazione :

La misurazione si fa su bilico.

5 – Campioni e analisi :

La merce consegnata viene sottoposta a campione, alla presenza delle parti, per verificarne il grado zuccherino.

6 – Consegna :

La consegna avviene normalmente presso lo stabilimento di trasformazione. Le consegne agli enti consortili o cooperativi è per merce resa allo stabilimento.

7 – Verifica della merce :

La verifica si fa al momento della consegna della merce.

8 – Tolleranza :

Sui quantitativi impegnati per il contratto, è ammessa una tolleranza in peso, in più o in meno, sino al 10%.

9 – Ricevimento :

Il termine stabilito per il ritiro della merce è improrogabile, tranne il caso di forza maggiore.

10 – Pagamento :

Generalmente, il pagamento viene fatto a fine consegna. Nelle consegne ripartite, il pagamento avviene con versamenti di acconti, e si rimanda il saldo a fine consegna, con lo scomputo della caparra.

11 - Difetti ed adulterazioni della merce-avarie :

Consistono, i difetti, nella presenza di secco, acre, muffa o acidità, in misura superiore a quella normale dell' annata.

12 – Risoluzione e rescissione del contratto :

Qualora, nell' intervallo tra la conclusione del contratto e la consegna, l' uva per eventi meteorologici, risulti fortemente avariata, il compratore può chiedere la rescissione del contratto, con restituzione della caparra, ove non intervenga un nuovo accordo sul prezzo.

13 – Usi tecnici relativi alle singole merci :

Nelle vendite con riferimento al grado zuccherino delle uve e nelle consegne agli enti consortili, la determinazione del grado viene accertata, per piccole partite, col mostimetro “ babo” controllato da Istituti riconosciuti; per le grosse partite si usa il refrattometro.

14 – Mediazione :

La provvigione varia dall' 1 al 2 per cento del prezzo pattuito, divisa in parti uguali tra i contraenti.

E – OLIVE (da olio)

1 – Ordinazione e prenotazione:

Possono essere verbali o scritte, e indicano le quantità presumibili da acquistare e ne determinano il prezzo.

2 – Conclusione del contratto :

La conclusione del contratto si ha col versamento di una congrua caparra, in relazione all' entità del contratto stesso. Tale caparra non è inferiore al 1/5 del presunto importo totale e si scomputa sull' ultima caricazione, nelle consegne ripartite.

3 – Forma del contratto :

La forma del contratto è quasi sempre verbale; è scritta, invece per partite di notevole entità.

4 – Clausole speciali :

In alcuni contratti, si stabilisce un termine massimo di consegna, oltre il quale il contratto è risolto, salvo casi di forza maggiore.

5 – Specie di vendita :

La vendita non avviene mai su campione o a resa di olio. Frequenti le vendite a blocco, in cui il compratore acquista l' intera produzione per un importo forfetario, senza precisazione di quantità e con spesa di raccolta a carico dello stesso che si accolla anche i rischi. Spesso vengono poste delle precisazioni sui sistemi di raccolta a tutela dell' integrità delle piante. E' prevista anche l' apposizione di un termine per l' ultimazione del raccolto.

6 – Unità di base di contrattazione :

L' unità di base di contrattazione è il quintale.

7 – Modo di misurazione :

La misurazione viene fatta su bilico.

8 – Requisiti della merce :

Le olive devono avere maturazione industriale e devono essere scevre di muffa, fango e frasche.

9 – Imballaggio :

L' imballaggio è, quasi sempre, in cassette che sono forniti generalmente dal compratore. Oltre che in cassette la merce può essere direttamente riversata nel mezzo di trasporto.

10 – Consegna :

La consegna può avvenire sul fondo del produttore, o franco frantoio, o presso il magazzino del compratore.

11 – Consegna ripartita:

La consegna ripartita è fatta a giorni predeterminati, salvo causa di forza maggiore.

12 – Verifica della merce :

La verifica si fa all' atto della consegna della merce.

13 – Tolleranza :

Sui quantitativi impegnati, è ammessa una tolleranza, in più o in meno, del 10 – 15 %.

14 – Pagamento:

Il pagamento del prezzo viene fatto alla consegna con scomputo della caparra all' ultimo carico.

15 – Reclami :

Se le olive sono sporche di terra, si concorda una decurtazione nel peso.

16 – Risoluzione e rescissione del contratto :

Si ha la risoluzione del contratto, in caso di difetto o adulterazione della merce.

17 – Usi tecnici relativi alle singole merci :

Nelle lavorazioni per conto terzi, il frantoiano assume la lavorazione con i propri impianti. Al frantoiano spetta, oltre un compenso in denaro la sansa residua.

18 – Mediazione :

La provvigione al mediatore varia dall' 1,50 % al 2,50 % del prezzo pattuito, divisa in parti uguali tra i contraenti.

F – OLIVE DA TAVOLA

1 – Forma del contratto :

Scritta è la forma del contratto per le medie e grandi partite, verbale per le piccole.

2 – Specie di vendita :

La vendita è effettuata a peso su caratteristiche rilevate in aziende di comune accordo.

3 – Unità di base di contrattazione :

L' unità di base di contrattazione è il quintale.

4 – Modo di misurazione :

La misurazione viene fatta su bascula o bilico.

5 – Requisiti della merce :

Il requisito dell' oliva da tavola è nella sua pezzatura e nella integrità.
Per la varietà “ Bella di Cerignola” le pezzature sono regolate dal disciplinare.

6 – Imballaggio :

Le olive vengono consegnate dalla produzione in cassette fornite dal compratore.

7 – Deposito della merce :

Le olive sono depositate nei magazzini di lavorazione.

8 – Consegna :

La consegna avviene secondo gli accordi.

9 – Consegna ripartita :

La consegna ripartita avviene secondo gli accordi.

10 – Verifica della merce :

La verifica viene fatta al momento della ricezione della merce.

11 – Ritardo nella consegna e nel ricevimento :

Non è tollerato il ritardo, né nella consegna né nel ricevimento della merce, salvo casi di forza maggiore.

12 – Spedizione, trasporto, assicurazione della merce :

Il trasporto è fatto a mezzo camion.

13 – Pagamento:

Il pagamento del prezzo, tra produttore e industriale, viene fatto alla consegna; tra industriale e dettagliante, a mezzo tratta autorizzata, secondo le modalità convenute.

14 – Difetti ed adulterazioni della merce – avarie :

Nel passaggio dall' industriale al dettagliante, importano difetti il cattivo odore, l' ammolimento e le macchie da urto.

15 – Reclami :

Nel passaggio tra commercianti, i reclami vanno fatti entro otto giorni dal ricevimento.

16 – Risoluzione e rescissione del contratto :

La grandine intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto può essere causa di revisione dello stesso.

17 – Usi tecnici relativi alle singole merci :

Ad evitare adulterazioni nelle olive, l' operazione di raccolta viene effettuata a mano.

18 – Mediazione :

La provvigione varia dall' 1,50 % al 2,50 % del prezzo pattuito, divisa in parti uguali tra i contraenti.

G – AGRUMI (arance e limoni del Gargano).

1 – Conclusione del contratto :

Il contratto si conclude direttamente tra le parti o a mezzo di intermediari, incaricati dai compratori.

2 – Forma del contratto :

La forma del contratto può essere verbale o scritta.

3 – Specie di vendita :

Generalmente le vendite sono “ a futuro “ e vengono effettuate a blocco (tutta la produzione del giardino) e a peso.

4 – Unità di base di contrattazione :

L' unità di base di contrattazione è il quintale

5 – Modo di misurazione :

La misurazione viene fatta su bilancia.

6 – Requisiti della merce :

Esclusi i casi di vendita “ a futuro “ la merce deve essere sana e mercantile, scevra da difetti e adulterazioni.

7 – Imballaggio :

Nelle successive fasi di commercializzazione, l' imballaggio viene effettuato in casse o plateau.

8 – Consegna :

La merce raccolta, pesata o contata sul fondo, viene prelevata a cura e spese dell' acquirente.

9 – Consegna ripartita :

Salvo accordi diversi, nella vendita “ a futuro “ le operazioni di raccolta devono essere completate nel periodo 31 maggio – 30 giugno, per le arance, ed entro il 31 agosto per i limoni.

10 – Verifica della merce :

La verifica viene fatta al momento della contrattazione.

11 – Pagamento :

Nelle vendite a blocco, salvo diversi accordi, il pagamento viene eseguito all' atto della contrattazione. Nelle vendite a peso, con un acconto al momento della contrattazione, da scomputarsi sull' ultimo carico, e con pagamenti parziali per ciascuna operazione di ritiro.

12 – Difetti ed adulterazioni della merce – avarie :

Escluse le vendite a blocco, sono rilevabili i difetti di gelatura, grandinata, bacatura e ammuffimento.

13 – Reclami :

I reclami si fanno all' atto del ritiro della merce, nelle vendite ordinarie (escluse quelle a blocco).

14 – Risoluzione e rescissione del contratto :

Nelle vendite ordinarie, si ha risoluzione del contratto, in caso di adulterazione o difetto della merce, e il venditore ha l' obbligo di restituire la caparra.

H - **FRUTTA FRESCA** (pere, pesche, uva da tavola, cocomeri, meloni, albicocche, fragole, fichi, fichi d' India e ciliegie ecc.).

1 – Ordinazione e prenotazione :

L' ordinazione e prenotazione può essere scritta e verbale.

2 – Conclusione del contratto :

Il contratto, tra produttore e commerciante, si conclude, quasi sempre, a mezzo di mediatore o rappresentante, con sopralluogo nel fondo; nelle vendite tra commercianti, la conclusione si ha sulla parola, ma sempre con versamento di caparra.

3 – Forma del contratto :

La forma del contratto può essere verbale o scritta.

4 – Specie di vendita :

La vendita avviene per merce vista e gradita.

5 – Unità di base di contrattazione :

L' unità di base di contrattazione è il quintale. L' uva si vende :”a blocco” (il compratore acquista, a una certa data, e con prezzo forfetario, l' intera produzione e si accolla, da quel momento, sia rischi relativi, sia le spese di raccolta); a “spoglia ceppo” (il compratore si obbliga al ritiro dell' intera produzione disponendo egli sul tempo e sulla qualità da raccogliere, entro il termine stabilito, ma con rischi e spese a carico del venditore) ; a “scelta e pronta per il taglio” (e così si intende venduta solo la quantità di uva pronta per il taglio, entro un termine stabilito).

6 - Modo di misurazione :

La misurazione viene fatta con bascula o bilico.

7 – Requisiti della merce :

La merce deve essere sana e mercantile, e cioè a forma normale e scevra da difetti; i meloni devono avere peso superiore a 1 Kg.; i cocomeri a 2 Kg.

8 - Imballaggio :

L' imballaggio è in casse o plateau; meloni e cocomeri si trasportano alla rinfusa. La spesa di casse e plateau è a carico del compratore, e il peso relativo costituisce tara. Quando il recipiente è fornito dal produttore, il peso relativo è considerato merce fino a 1 Kg. e tara il resto.

9 - Deposito della merce:

La merce, preparata nei magazzini del produttore, viene prelevata generalmente a spese dell' acquirente. Per l' uva, nei piccoli appezzamenti, è l' acquirente a blocco che provvede a tutte le operazioni di imballaggio, trasporto e deposito.

10 – Consegna :

La consegna viene fatta sul fondo.

11 Verifica della merce :

La verifica viene fatta all'atto della consegna. Nella vendita "a vista e gradita" la verifica è fatta sulla pianta.

12 – Pagamento :

Il pagamento del prezzo è fatto in anticipo per le vendite "a blocco", alla consegna per le vendite a peso: per le vendite di uva a "spoglia ceppo", o a "scelta e pronta per il taglio", all'atto, della consegna, con scomputo della caparra all'ultimo carico.

13 – Difetti ed adulterazioni della merce-avarie:

Vi è difetto quando la frutta è malata, grandinata, bacata o spaccata, immatura o troppo matura. Per l'uva, importano difetto la presenza di secco, i racemi, la muffa, l'immaturatione per siccità, la tignola.

14 – Reclami :

I reclami vanno fatti al momento della consegna.

15 – Risoluzione e rescissione del contratto:

Si ha risoluzione, del contratto, in caso di difetti o adulterazioni della merce; e il venditore ha l'obbligo di restituire la caparra, tranne che nelle vendite a blocco.

16 – Mediazione :

L'onere della provvigione al mediatore è a carico dei contraenti, in parti uguali, senza misura fissa.

Per le vendite di uva da tavola "a blocco" la misura della provvigione è pari al 2% divisa in parti uguali.

I - FRUTTA SECCA (mandorle)

1 – Conclusione del contratto :

I contratti si concludono direttamente tra le parti o a mezzo di mediatori.

2 – Forma del contratto :

La forma del contratto è generalmente verbale, con anticipo a titolo di caparra.

3 – Clausole speciali :

Le mandorle sgusciate non devono contenere più dell'1% di mandorle amare, nella zona di S. Ferdinando di Puglia, mentre, nelle altre zone di produzione, tale percentuale può raggiungere il 5%.

Non devono, poi, le mandorle sgusciate, di qualsiasi zona di produzione, contenere più del mezzo per cento di “ zanchette “ , polveri o altri corpi estranei, né presentare rotture in misura superiore al 4%. Per le mandorle in guscio, la percentuale di “ monache “ non deve superare il 3%.

4 – Specie di vendita :

Le vendite sono fatte su campione e su denominazione di origine con campione atto a determinare la resa.

5 – Unità di base di contrattazione :

L' unità di base di contrattazione è il quintale.

6 – Modo di misurazione :

La misurazione viene fatta con bilancia.

7 – Campioni e analisi :

I campioni vanno prelevati dalla massa e servono sia per la resa che per la percentuale di amare.

8 – Imballaggio :

L' imballaggio viene fatto in sacchi di canapa.

9 – Deposito della merce :

La merce è depositata presso il produttore o il raccoglitore.

10 – Consegna :

La consegna viene fatta presso il produttore o il raccoglitore con preavviso e con spese a carico del compratore.

11 – Verifica della merce :

Nel caso di vendita a campione, la verifica viene eseguita alla consegna.

12 – Tolleranza :

E' ammessa una tolleranza dell' 1-2% di umidità, rispetto a quella normale dell' annata.

13 – Ritardo nella consegna e nel ricevimento :

E' consentito un ritardo di non più di tre giorni, sia nella consegna che nel ricevimento.

14 – Spedizione, trasporto, assicurazione della merce :

Gli oneri relativi a spedizione, trasporto e assicurazione della merce sono a carico del compratore.

15 – Pagamento :

Il pagamento del prezzo viene fatto in danaro contante, alla consegna.

16 – Difetti ed adulterazioni della merce-avarie:

Importano difetto della merce la muffa, i tarli, la polvere e l' olio.

17 – Risoluzione e rescissione del contratto :

Si ha risoluzione del contratto, quando la merce non corrisponde alle qualità pattuite.

18 - Mediazione

Per le mandorle la misura della provvigione è variabile fino ad un massimo de 2% distribuito in parti uguali tra i contraenti.

L – ERBE E SEMENTI

Le erbe aromatiche (prezzemolo e basilico) si vendono a blocco in campagna con raccolto a carico del compratore.

M - FORAGGI

1 – Forma del contratto :

La forma del contratto è quasi sempre verbale.

2 – Specie di vendita :

La vendita viene fatta per merce vista e gradita, abbicata o in balle, oppure in campo.

3 – Unità di base di contrattazione :

L' unità di base di contrattazione è il quintale.

4 – Modo di misurazione :

La misurazione viene fatta su bilico.

5 – Imballaggio :

Il foraggio viene pressato a macchina, così da formare balle di peso variabile.

6 – Deposito della merce :

Il foraggio viene depositato in campagna.

7 – Consegna :

E' in campagna che si procede alla consegna al compratore.

8 – Verifica della merce :

La verifica viene fatta al momento della vendita.

9 – Spedizione, trasporto, assicurazione della merce :

Le spese di spedizione, trasporto e assicurazione della merce sono a carico del compratore.

10 – Pagamento :

Il pagamento del prezzo viene fatto al momento della conclusione del contratto oppure alla consegna della merce, col saldo del prezzo nei casi di corresponsione di acconto.

11 – Difetti ed adulterazioni della merce-avarie:

Costituisce difetto l' ammuffimento del foraggio.

N - PAGLIA

1 – Conclusione del contratto :

I contratti si concludono, generalmente, alla fine della campagna granaria.

2 – Forma del contratto :

la forma del contratto è, generalmente verbale, con versamento di caparra.

3 – Specie di vendita :

Le vendite sono fatte su denominazione : paglia di grano, o di avena, abbicata, imballata o sciolta.

4 – Unità di base di contrattazione :

Le vendite si fanno : a quintale, a balle, o ad ettaro con prodotto sfuso e con spese di raccolta a carico dell' acquirente.

5 – Modo di misurazione :

La misurazione viene fatta su bilico, per paglia imballata.

6 – Imballaggio :

La paglia viene pressata in balle che sono a tre fili, quelle di paglia corta (di circa 45 Kg.) a due fili, quelle di paglia lunga (25 – 30 Kg.) oppure in “ rotoballe “ del peso di Kg. 200 circa.

7 – Deposito della merce :

Quando non viene esitata nel periodo estivo, la paglia viene abbicata su aree viciniori, in masse di 4-5 mila quintali, in molti casi assicurate dal “ pressatore “. Tale paglia viene normalmente venduta nel periodo da ottobre a marzo, per usi zootecnici.

8 – Consegna :

E’ in campagna che si procede alla consegna.

9 – Verifica della merce :

La verifica viene fatta al momento della vendita.

10 – Tolleranza :

E’ ammessa nei contratti a peso, una tolleranza pari al 5-10% in più o in meno, rispetto alla quantità convenuta.

11 – Spedizione, trasporto, assicurazione della merce :

Le spese di spedizione, trasporto e assicurazione della merce sono a carico del compratore.

12 – Pagamento :

Il pagamento del prezzo della paglia viene fatto al momento della conclusione del contratto per gli acquisti ad ettaro; per la paglia pressata, invece, al momento della consegna.

13 – Difetti ed adulterazioni della merce-avarie:

Costituiscono difetti: l’ eccesso di umidità, la muffa, il marciume.

14 – Mediazione :

Nel commercio vige la prassi che i “ pressapaglia “ acquistano direttamente la paglia dai produttori per rivenderla direttamente.

O – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI : non si sono accertati usi

P – PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO : non si sono accertati usi

Q – PIANTE OFFICINALI E COLONIALI : non si sono accertati usi

R - DROGHE E SPEZIE : non si sono accertati usi

Cap. 3° - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

a) – LEGNA DA ARDERE

b) – CARBONE VEGETALE

1 – Conclusione del contratto :

Il contratto si conclude a merce pronta.

2 – Forma del contratto :

La forma del contratto può essere verbale o scritta, e ciò in dipendenza della minore o maggiore entità del contratto o in relazione alla garanzia che distingue il cliente.

3 – Specie di vendita :

Le vendite si concludono con riferimento alla pezzatura commerciale.

4 – Unità di base di contrattazione :

Unità di base di contrattazione sono il quintale e la “ canna “ (della misura di mt. 2,12 x 1,06 x 2,12 oppure di 16 palmi di lunghezza, 4 di altezza e 4 di larghezza ; equivalente a circa 18 quintali se la legna è stagionata, a 22/25 quintali se la legna è verde).

5 – Modo di misurazione :

La misurazione viene fatta su bilico.

6 – Requisiti della merce :

La legna deve essere in tronchetti o a ceppi; il carbone, a spacco, cannello o misto, di essenza forte, dolce o misto.

7 – Imballaggio :

Il carbone viene messo in sacchi di juta, oppure, come la legna, viene caricato alla rinfusa sui mezzi di trasporto del compratore.

8 – Consegna :

La consegna della legna è stagionale. Il carbone, se di essenza forte (cerro, quercia, olmo) viene consegnato a settembre – marzo; se di faggio, a marzo – settembre.

9 – Verifica della merce :

Alla verifica si procede al momento della consegna della merce.

10 – Tolleranza :

E' ammessa, per il carbone, una tolleranza del 5% di umidità.

11 – Pagamento :

Il pagamento avviene generalmente alla consegna, salvo diverso accordo tra le parti.

12 – Obblighi di garanzia del venditore :

La merce deve essere consegnata pulita, scevra da impurità e corpi estranei.

13 – Difetti e adulterazioni della merce –avarie :

Costituisce difetto l' umidità di grado superiore al 5%.

14 – Reclami:

I reclami sono fatti all' atto della consegna della merce.

C - LEGNAME ROZZO : non si sono accertati usi

D – SUGHERO, ECC : non esistono colture

Cap. 4° - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

a) – PESCE FRESCO (di mare o di laguna)

1 – Ordinazione e prenotazione :

Per le anguille, vi sono ordinazioni e prenotazioni solo nel periodo natalizio, con richieste scritte o per telefono.

2 – Conclusione del contratto:

I contratti per i prodotti di mare si concludono mediante asta.

3 – Forma del contratto :

La forma del contratto è verbale.

4 – Specie di vendita :

La vendita avviene a presentazione della merce all' asta, attualmente effettuata con chiamata di prezzi ascendente.

5 – Unità di base di contrattazione :

L' unità di base di contrattazione è il chilogrammo, per merce netta. Il pesce azzurro e altre specie ittiche, comunemente qualificate “ scarto o frittura “ quali quelle sottoelencate, sono vendute a cassette di peso uniforme.

- 1) Boghe (in gergo locale – VOPE)
- 2) Ghiozzi (in gergo locale – MAZZONI)
- 3) Mendole (in gergo locale – MINOLI)
- 4) Cianchette(in gergo locale – ZANCHETTE)

- 5) Pighi(in gergo locale – FICOZZE)
- 6) Polpi di fango (in gergo locale – POLPESSE)
- 7) Raie Piccole(in gergo locale – RESCHIOTTE)
- 8) Gattucci(in gergo locale – GATTUCCI)
- 9) Teste piccole(in gergo locale – TESTUCCE)
- 10) Cefali piccoli(in gergo locale – CIFALOTTI)
- 11) Sbarroni piccoli(in gergo locale – SBARRONI)
- 12) Merluzzi piccoli(in gergo locale – M'RLUZZETTI)

6 – Modo di misurazione :

La misurazione viene fatta con bilico.

7 – Imballaggio :

Il prodotto di laguna è conservato in cassette di legno di dimensioni diverse e a perdere; il prodotto di mare, in cassette di materia plastica a tara fissa.

8 – Deposito della merce :

Le anguille di laguna sono conservate in appositi contenitori detti “ marotte “.

9 – Consegna :

La consegna viene fatta presso i mercati generali, presso i grossisti rivenditori, dopo la pesatura. Per le anguille, la consegna viene effettuata presso le marotte.

10 – Verifica della merce :

La verifica del pesce fresco viene effettuata sul mercato prima dell’ asta.

11 – Tolleranza :

E’ ammesso un calo del 5%.

12 – Spedizione, trasporto, assicurazione della merce:

La merce viene spedita con mezzi propri dei commercianti.

13 – Pagamento :

Il pagamento del prezzo viene eseguito al momento della ricezione della merce o al massimo nelle successive 24 ore, presso le casse dei mercati ittici o presso istituti bancari.

14 – Reclami :

I reclami si fanno immediatamente al momento della verifica della merce.

b) **CACCIAGIONE** – Non si sono accertati usi

Cap.5° - PRODOTTI DELL' INDUSTRIA ESTRATTIVA

1 – Ordinazione e prenotazione:

L' ordinazione e prenotazione viene effettuata mediante contatti verbali, telefonici e commissionati.

2 – Specie di vendita :

La vendita è effettuata su campione franco partenza.

3 – Modo di misurazione :

La misurazione viene effettuata a metri quadri, quintali o metri cubi.

4 – Campioni e analisi :

I campioni servono a dare un' idea generale della merce e sono del tutto indicativi.

5 – Imballaggio :

L' imballaggio è effettuato su pianali di legno a perdere.

6 – Consegna :

La consegna avviene al pronto. I termini sono puramente indicativi.

7 – Collaudo :

Il collaudo viene fatto, se la ditta acquirente lo richiede, nel luogo di partenza.

8 – Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce :

La merce, anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo dell' acquirente.

9 – Difetti ed adulterazioni della merce-avarie:

La merce è soggetta a contestazione e al non gradimento dell' acquirente.

10 – Reclami :

I reclami vanno effettuati entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Cap.6° - PRODOTTI DELL' INDUSTRIA ALIMENTARE

a) – **RISO** non si sono accertati usi

b) – **FARINE, SEMOLE E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE**

1 – Ordinazione e prenotazione :

Le ordinazioni e prenotazioni si effettuano direttamente o a mezzo di commissionari e rappresentanti.

2 – Forma del contratto :

La forma del contratto è scritta per grosse partite.

3 – Concessioni di vendita con esclusiva :

Talvolta vi è concessione di vendita con esclusiva a rappresentanti di zona.

4 – Specie di vendita :

Le vendite sono fatte su campione e denominazione convenzionale.

5 – Unità di base di contrattazione :

L'unità di base di contrattazione è il quintale.

6 – Modo di misurazione :

La misura si fa con il bilico.

7 – Campioni e analisi :

Sono validi i campioni prelevati con le debite garanzie.

8 – Imballaggio :

L' imballaggio è in sacchi di carta, e deve riportare le indicazioni di legge tra cui la data di fabbricazione. A volte la merce è consegnata allo stato sfuso, su cisterna e caricata nei silos dei clienti attraverso il sistema pneumatico.

9 – Deposito della merce :

La merce è depositata presso i molini o altri magazzini.

10 – Consegna :

La consegna avviene secondo i patti contrattuali e quasi sempre franco destino.

11 – Consegna ripartita :

Si ha consegna ripartita, nei casi di vendite a termine.

12 – Verifica della merce :

Alla verifica si procede al momento della ricezione della merce.

13 – Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce:

I trasporti sono effettuati, quasi sempre, a mezzo di camion. La spedizione via mare viene assicurata.

14 – Pagamento :

Il pagamento del prezzo viene fatto subito in danaro contante, con sconto da convenirsi tra le parti, oppure con tratta autorizzata o con ricevuta bancaria.

15 – Difetti ed adulterazioni della merce-avarie:

Costituiscono difetti, salvo diversa pattuizione, l' odore di muffa, la verminazione, la eccessiva umidità, l' impietramento, l' eccesso di cenere, e quant' altro si discosta dalle caratteristiche tipiche del prodotto.

16 – Reclami :

I reclami sono fatti entro otto giorni dalla ricezione della merce.

17 – Perizia :

Le perizie sono affidate sempre ai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

18 - Mediazione :

Per le semole la provvigione al mediatore è pari a €1,04 a tonnellata per le piccole partite fino a €1,56 a totale carico del mulino o del venditore in genere.

Per i sottoposti è pari a €0,52 a tonnellata a totale carico del mulino o del venditore in genere.

c – PASTE

1 – Conclusione del contratto :

I contratti, oltre che direttamente, si concludono a mezzo di rappresentanti, quando si tratta di vendita all' ingrosso; a mezzo di piazzisti o commissionari, nelle vendite ai dettaglianti.

2 – Forma del contratto :

la forma del contratto è scritta, nelle vendite all' ingrosso; è verbale o con copia commissione, nelle altre.

3 – Specie di vendita :

Le vendite si fanno su denominazione.

4 – Unità di base di contrattazione :

L' unità di base di contrattazione è il chilogrammo.

5 – Modo di misurazione :

La misurazione viene fatta su bascula.

6 – Deposito della merce :

La merce è depositata presso gli industriali e presso i grossisti.

7 – Consegna :

La consegna viene fatta al domicilio del compratore, grossista o dettagliante che sia.

8 – Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce :

I trasporti si effettuano a mezzo di camion e le relative spese sono a carico del venditore.

9 – Pagamento :

Il pagamento del prezzo viene fatto con tratta autorizzata. Per i pagamenti in contanti, si praticano sconti in misura che viene determinata di volta in volta.

10 – Difetti ed adulterazioni della merce-avarie:

Costituiscono difetti, la vetratura, l' ammuffimento e l' eccesso di acidità.

11 – Risoluzione e rescissione del contratto :

Si ha risoluzione del contratto, per i difetti indicati al numero precedente.

d) – PRODOTTI DELLA PANETTERIA :

I prodotti del forno, come le pizze, si vendono oltre che a peso, anche a pezzo, talvolta anche “ a metro” nei pubblici esercizi. Similmente accade anche per i prodotti di rosticceria e friggitoria, che sono venduti a pezzo.

e) – ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI :

I prodotti di rosticceria in genere : dolce e salato (come pizzette, tartine, tramezzini, panini farciti, toast ecc.) si vendono a pezzo (a numero, a porzioni).

Il gelato e la panna montata, confezionati o preparati in coni o coppette, i semifreddi, le cassate e gli zuccotti, sono venduti a pezzo.

f) – CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE :

Non si sono accertati usi

g) – PESCI PREPARATI :

Non si sono accertati usi

h) - PRODOTTI SURGELATI :

Non si sono accertati usi

i) – CONSERVE ALIMENTARI :

Non si sono accertati usi

- j) – **LATTE E DERIVATI** (latte pastorizzato, formaggio, provole di bufala, scamorze di latte bovino, ricotta di latte ovino e bovino, provolone, caciocavallo, burro, yogurt, burrata, manteca, ecc).

1 – Ordinazione e prenotazione :

La prenotazione è giornaliera per il latte pastorizzato; per il formaggio, la produzione artigianale locale, una volta molto sviluppata, è stata ormai pressoché interamente sostituita dalla produzione industriale e l'ordinazione avviene a mezzo di commissionari ; per provole e scamorze, l'ordinazione è giornaliera e verbale; per la ricotta, la prenotazione può essere verbale o scritta; per i restanti prodotti, infine, la prenotazione è fatta sempre per commissione.

2 – Forma del contratto :

La forma dei contratti di fornitura di provole e scamorze è verbale, nei rapporti tra piccoli produttori e dettaglianti, mentre si usa la commissione nei rapporti tra industrie casearie e dettaglianti. Per le forniture di ricotta la forma è scritta o verbale. Commissione, infine, per gli altri prodotti.

3 – Clausole speciali :

Talvolta il produttore di provole e scamorze s' impegna a consegnare l' intera sua produzione a una sola ditta, e questa a ritirarla. Per la ricotta, vigono contratti a prezzi differenziati : il primo, maggiore, da novembre a Pasqua, il secondo, da Pasqua a fine produzione.

4 – Specie di vendita :

Il latte pastorizzato si vende in contenitori a “ perdere “ da uno o mezzo litro, tutti gli altri prodotti si vendono a peso.

5 – Unità di base di contrattazione :

L' unità di base di contrattazione è per il latte il litro; per gli altri prodotti il chilogrammo.

6 – Requisiti della merce:

La forma della provola è rotonda od “ ovolina “ ; la scamorza ha la forma di pera con testina, oppure, se di pasta più dura ha la forma di treccia ; la ricotta canestrata o tipo romano ; il provolone ha la forma tronco-conica, con pesi standard di due, quattro o anche sei chilogrammi; il caciocavallo, infine, ha la forma di fiaschetta e il peso di uno o due chilogrammi.

7 – Bollatura :

I contenitori del latte pastorizzato recano la data di scadenza stampigliata. Provoloni e caciocavalli recano impresso il marchio del produttore.

8 – Imballaggio :

Si usano cassette o recipienti di plastica, per provole e scamorze; carta pergamenata o fuscilli o canestrini di plastica, per la ricotta; cesti per provoloni e caciocavalli.

9 – Deposito della merce :

Provoloni e caciocavalli si depositano nei magazzini di stagionatura .

10 – Consegna :

I prodotti freschi sono consegnati giornalmente alle rivendite ; quelli stagionali secondo i patti contrattuali.

11 – Consegna ripartita :

Si ha consegna ripartita, per provoloni e caciocavalli, e secondo la stagionatura richiesta.

12 – Verifica della merce :

I prodotti freschi vengono verificati all' atto stesso della consegna; quelli stagionati, mediante visita ed eventuale prova nei magazzini di stagionatura.

13 – Collaudo :

Per caciocavalli e provoloni viene fatta a mezzo di provino.

14 - Pagamento :

Il pagamento del prezzo dei prodotti freschi è regolato in denaro contante o assegni circolari, con conti settimanali, quindicinali o mensili; quello dei prodotti stagionali secondo i patti.

15 – Reclami :

I reclami si fanno all' atto della consegna della merce.

16 – Azione redibitoria per vizi occulti :

Si fa luogo ad azione redibitoria nel caso di non rispondenza del prodotto ai requisiti richiesti dalla legge.

17 – Perizia :

Le perizie si eseguono presso il laboratorio provinciale di igiene o laboratorio chimici specializzati.

m) – OLIO DI OLIVA

1 – Conclusione del contratto :

I contratti si concludono a mezzo di mediatore e con versamento di congrua caparra.

2 – Forma del contratto :

La forma del contratto è , generalmente, verbale. Talvolta è scritta per partite di notevole importanza. In questo caso, vengono riportati, in contratto, la quantità, la qualità, l'acidità, il prezzo, l'epoca del ritiro, le modalità di pagamento e di consegna, oltre l'entità della caparra.

3 – Specie di vendita :

La vendita si fa sempre su campione sigillato. Per partite di grande entità la vendita avviene direttamente dal separatore, per merce vista e gradita.

4 – Unità di base di contrattazione :

La misurazione si fa a peso e l'unità di base è il quintale netto. In alcuni Comuni del Gargano, la misurazione viene talvolta effettuata con lo staio o decalitro.

5 – Modo di misurazione :

Per la misurazione, si usano bilancia, bilico e staio.

6 – Imballaggio :

Per il trasporto, l'olio viene messo in fusti forniti dal compratore.

7 – Deposito della merce :

L'olio è depositato nei magazzini del venditore fino alla data di consegna stabilita.

8 – Consegna :

La consegna, salvo patti speciali, è convenuta franco deposito del venditore.

9 – Consegna ripartita :

In caso di consegna ripartita, la caparra viene scomputata all'ultima consegna.

10 – Verifica della merce :

La corrispondenza della merce al campione si verifica all'atto della consegna, con controllo dei campioni suggellati e in contraddittorio.

11 – Tolleranza :

in caso di vendita dal separatore è ammessa una tolleranza massima dell'1,5% di morchia e impurità varie.

12 – Spedizione, trasporto, assicurazione della merce :

Le spese di spedizione, trasporto e assicurazione sono sempre a carico del compratore, salvo accordi diversi.

13 – Pagamento :

Il pagamento del prezzo viene fatto all'atto delle singole consegne, in danaro o assegni circolari.

14 – Obblighi di garanzia del venditore :

Il venditore deve sempre garantire la genuinità del prodotto e la perfetta conformità al campione.

15 – Difetti ed adulterazioni della merce-avarie :

Costituiscono difetti il sapore di muffa, di morchia, di rancido e l'acidità diversa dai limiti di legge o da quella pattuita.

16 – Reclami :

Ogni contestazione va fatta all'atto della consegna della merce.

17 – Perizia :

Le perizie sono eseguite da Istituti legalmente riconosciuti.

18 – Mediazione :

La misura della provvigione è pari al 2% del valore della merce a carico dei contraenti in parti uguali.

Per le sanse e i sottoprodotti, la misura della provvigione è pari all'1% del valore della merce divisa in parti uguali.

n) – OLII E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI :

Non si sono accertati usi.

o) – OLII E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI :

Non si sono accertati usi.

p) – PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE :

Valgono gli usi rilevati per le pelli fresche.

q) – VINI E MOSTI (e sottoprodotti della vinificazione)

1 – Conclusione del contratto :

I contratti si concludono con riferimento al campione, con versamento della caparra e con l'eventuale intervento del mediatore.

2 – Forma del contratto :

La forma del contratto è, prevalentemente, verbale. Per quantitativi di rilevante entità, è frequente il contratto scritto e vi è specificazione di clausole varie.

3 – Clausole speciali :

Dopo l' esame del campione il compratore può subordinare l' acquisto alla verifica della merce in loco, il che viene sancito con la formula “ salvo vista “.

4 – Specie di vendita :

La vendita, generalmente, è preceduta da un campionamento, fatto dal venditore o dal mediatore. Il campione si presume fedele, essendo rappresentativo della merce in vendita.

5 – Unità di base di contrattazione :

Unità di base di contrattazione è il grado-quintale, più raro è il riferimento al quintale.

6 – Modo di misurazione :

La misurazione a peso viene fatta, generalmente, con bascula o bilico.

7 – Campioni e analisi :

Per le piccole partite viene prelevato dalla spina un solo campione, che, suggellato dal compratore, resta in possesso del venditore. Per le altre partite, i campioni suggellati sono almeno 4 e restano in possesso delle parti : due servono per l' accertamento della gradazione da parte dei contraenti e gli altri per risolvere eventuali contestazioni.

Le analisi sono effettuate presso i laboratori autorizzati.

8 – Requisiti della merce :

nelle contrattazioni, generalmente, si fa riferimento al grado alcolico (grado Baumè per i mosti muti), raramente anche all' acidità volatile, alle caratteristiche organolettiche e al luogo di origine. A tali caratteristiche deve corrispondere la merce non venduta in base a campione.

9 – Imballaggio :

Per il trasporto, vengono messi in fusti o in autocisterne, e la relativa spesa è a carico del compratore.

10 – Consegna :

La consegna si esegue presso la cantina del venditore, e può essere immediata e a data prestabilita. Quando la consegna ha luogo entro l' 11 di novembre, la gradazione alcolica è calcolata come somma dell' alcool svolto più quello potenziale; dopo l' 11 di novembre, si calcola solo la gradazione svolta , salvo patti contrari.

11 – Verifica della merce :

Alla verifica si procede nella cantina del venditore, all' atto della consegna della merce; si procede all' arrivo , per la merce “ franco arrivo o destino”.

12 – Tolleranza :

Sui quantitativi contrattati, è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno quando non sia convenuta una quantità tassativa. Se il contratto indica una gradazione “ circa “ la tolleranza ammessa è di 2/10 di grado. Per le vendite senza campione, la gradazione e la qualità devono essere quelle medie dell’ annata, riferite al prodotto. Per le vendite su campione la discordanza che non superi i 3/10 di grado dà luogo ad una media.

13 – Spedizione, trasporto, assicurazione della merce :

Le spese di spedizione, trasporto e assicurazione sono, generalmente, a carico del compratore. Se la merce è venduta “ franco arrivo “ tali spese sono a carico del venditore. Per le piccole partite le spese di caricamento sono sostenute dal compratore, per le grosse partite valgono gli accordi tra le parti.

14 – Pagamento :

Il pagamento del prezzo avviene in base agli accordi. La merce è pagata in base alla gradazione (complessiva o alcolica) risultante dai certificati di analisi.

15 – Obblighi di garanzia del venditore :

Nelle more del ritiro della merce, il venditore ha l’ obbligo della colmatura dei vasi vinari, ma non quello di togliere la feccia.

Nessun obbligo ha il venditore di travasare il vino, se ciò non viene espressamente convenuto. Nelle vendite senza campione, il venditore, ha l’ obbligo di garantire che la merce è sana, genuina e senza difetti.

16 – Difetti ed adulterazioni della merce:

I difetti di qualità (odori e sapori estranei, alterazioni di colore e di limpidezza, malattie incipienti)non portano alla rescissione del contratto, quando sussistevano nel campione.

17 – Reclami :

I reclami vengono fatti all’ atto della consegna della merce, meno che per le vendite “ franco arrivo” per le quali valgono i termini di legge.

18 – Usi tecnici relativi alle singole merci:

Quando il vino trovasi sulla feccia, il compratore carica il solo vino chiaro, lasciando la feccia al venditore. Quando trattasi di mosto il compratore carica il prodotto con esclusione della feccia solida.

19 – Mediazione

La misura della provvigione per i vini e mosti sfusi è dall’1 al 3% dell’imponibile in fattura divisa tra compratore e venditore o a carico di uno di essi secondo gli accordi.

Per il vino imbottigliato la misura della provvigione varia tra il 7 e 15% in funzione della tipologia del prodotto e del posizionamento di mercato.(Più bassa nel canale GDO, più alta in quello HORECA).

r) – ALCOOL E LIQUORI :

non si sono accertati usi.

s) – **BIRRA** :

Non si sono accertati usi.

CREDITO ASSICURAZIONE E BORSE VALORI

TITOLO VI – Credito, assicurazioni, borse valori

CAP. 1° - USI BANCARI

1 – Operazione di credito nelle operazioni di credito documentario (art. 1527, 1530 cod. civ.).

Gli Istituti ed aziende di credito nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 cod. civ. alle “norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari accertati dalla Camera di commercio internazionale”.

2 – Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 cod. civ.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’ art. 1527 del cod. civ.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all’ Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l’ orario di apertura degli sportelli.

3 – Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all’ atto della presentazione dei documenti secondo le forme d’ uso (art. 1530 cod. civ.).

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

4 – Interesse di conto corrente (misura non pattuita)

Quando la misura degli interessi, a carico della clientela, non è stata pattuita, gli Istituti od aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità delle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente.

Gli interessi nella misura determinata come sopra decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

5 – Sub-deposito e raggruppamento dei titoli al portatore.

Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l’amministrazione accentrata.

Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

6 – Termine per l’ esercizio del diritto di opzione.

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo – entro il quale le istruzioni per l' esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle aziende di credito – è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l' esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

7 – Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 cod. civ.).

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all' art. 1855 cod. civ. il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell' utilizzo del credito.

8 – Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere

Nel calcolo degli interessi di frazione d' anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli istituti od aziende di credito computano i giorni secondo l' anno civile.

Nel caso di effetti, oggetto di sconto cambiario o finanziario, non pagati a scadenza, gli interessi di mora, a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al primerate vigente.

9 – Chiusura del conto corrente e interesse composto

Nelle operazioni bancarie l' interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) per i conti depositi non vincolati, l' interesse semplice maturato annualmente;
- b) per i conti e depositi vincolati, l' interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
- c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l' interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L' interesse così portato in conto, produce a sua volta l' interesse nella stessa misura.

10 – Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni : lo sconto del nuovo effetto e l' estinzione dell' effetto in scadenza.

11 – Fondi o somme a disposizione – Significato bancario

Le espressioni “ fondi a disposizione “ o “ somme a disposizione “ stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

12 – Accredito in conto “ salvo buon fine “

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l' Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l' incasso. La valuta applicata all' accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell' importo.

E' tuttavia in facoltà dell' Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l' importo anche prima di averne effettuato l' incasso. In caso di mancato incasso, all' Istituto o Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all' art. 1829 del cod. civ.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

13 – Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (art. 1856 cod. civ.)

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall' estero sono regolati dalla legge italiana.

14 – Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 del cod. civ.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell' anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito , anche ai fini dell' art. 1850 del cod. civ. usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni, oltre il quale l' Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz' altro avviso il pegno.

15 – Interessi di mora sui mutui e finanziamenti (art. 1283 del cod. civ.)

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

Cap. 2° - USI DELLE ASSICURAZIONI

Le operazioni di scambio di quote su polizza di assicurazione avvengono quasi sempre direttamente tra le varie agenzie di assicurazione che operano nella provincia, previo accordo verbale o telefonico.

Tale scambio si verifica per quei rischi che eccedono i limiti massimi di assunzione che una compagnia di assicurazione stabilisce di garantire, ovvero per quei rischi che presentano una particolare sinistrosità potenziale (maximum probabile LOSS – M.P.L. – vale a dire il massimo danno probabile).

In forza di tale scambio, detto propriamente coassicurazione, l' agenzia che tratta e si aggiudica l' affare – detta delegataria della polizza – cede ad una o più agenzie una parte del rischio da garantire e conseguentemente la quota o le quote del relativo premio.

Su tale cessione, normalmente, la delegataria trattiene la provvigione nella misura del 5 – 6% sul cumulo dei premi netti che il contraente della polizza si impegna a corrispondere per tutta la durata del contratto di assicurazione.

Cap. 3° - USI DELLE BORSE VALORI

Non si sono accertati usi.

TITOLO VII – ALTRI USI

Cap. 1° - Prestazioni varie d' opera e di servizi (lavanderie e tintorie)

LAVATURA E PULITURA A SECCO ED A UMIDO, TINTURA DI ABITI, INDUMENTI IN GENERE E STOFFE.

1 – Consegna e disposizioni per le lavorazioni

Il committente, all' atto della consegna dell' oggetto (indumento o stoffa in genere) può richiederne la verifica alla ditta (lavanderia o tintoria), e dare esatte disposizioni per la lavorazione.

La ditta ricevente rilascia al committente la bolletta di commissione documento indispensabile per il ritiro dell' oggetto dopo la esecuzione del lavoro.

2 – Verifica degli oggetti

Chi effettua il ritiro è tenuto a verificare l' oggetto, non ammettendosi reclami dopo il ritiro; e ciò vale anche per gli oggetti che vengono consegnati a domicilio.

Nessun oggetto può esser ritirato senza pagamento integrale del prezzo convenuto per il lavoro e senza l' esibizione della bolletta di commissione, già rilasciata al cliente e che abilita il possessore al ritiro dell' oggetto.

La ditta non assume, infatti, alcuna responsabilità per il caso che altri, in luogo del cliente, si presenti a ritirare l' oggetto non avendo l' obbligo di compiere atti di identificazione del presentatore.

Se, peraltro, l' intestatario della bolletta di commissione comunica alla ditta l' eventuale smarrimento o furto della bolletta stessa, la ditta medesima ha l' obbligo di sospendere la consegna dell' oggetto, sempre che questa non sia già avvenuta.

In caso di tempestiva e utile comunicazione dello smarrimento o furto della bolletta, l' intestatario può ritirare l' oggetto, previa presentazione di un documento d' identità e con l' apposizione della propria firma sulla matrice allegata al bollettario o sul registro, che la ditta ha per gli oggetti ritirati senza ricevuta.

Analogo sistema viene adottato per il cliente che si presenta sfornito della bolletta.

3 – Responsabilità della ditta lavoratrice

la ditta si impegna a eseguire le commissioni ad essa affidate con la maggiore cura e a "regola d' arte".

La ditta non risponde e fa riserva circa l' esito della lavorazione di oggetti che abbiano difetti apparenti od occulti, oppure siano deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall' uso o altro.

La ditta, salvo il caso di colpa propria, non risponde di eventuali raccorciamenti , pieghe deformazioni che dovessero verificarsi, su oggetti tinti o lavati, per natura del tessuto o per

difetto dell' oggetto o per vizi di confezione ne di smagliature e lacerazioni di tessuti particolarmente delicati.

La ditta può sempre recedere dal contratto o sospendere l' esecuzione del lavoro se abbia gravi motivi di dubbio circa il buon esito della lavorazione.

In caso di deterioramento il committente ha diritto ad un risarcimento pari al valore dell' oggetto e la ditta ha diritto a trattenere l' oggetto per il quale ha corrisposto l' indennizzo.

4 – Riuscita della tintura

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la ditta è tenuta a raggiungere la perfetta imitazione. Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura, di colore più oscuro e diverso da quello della prima; e in tal caso il prezzo originariamente convenuto subisce variazioni in aumento, secondo accordi tra le parti, ancora prima della ripetizione del lavoro.

5 – Termini della consegna al committente

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di 90 giorni da quello indicato per la riconsegna. La ditta non risponde del deterioramento che possa derivare agli oggetti durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il limite massimo anzidetto, salvo colpa da parte sua nella conservazione o nella custodia.

Alcune lavanderie, decorso un anno dalla consegna della merce, senza che essa sia stata ritirata, esercitano il diritto di ritenzione, destinando la merce a beneficenza, scaricando su un apposito registro il capo e intestandolo al beneficiario, che può essere anche un ente.

Nei casi di forza maggiore o per l' insorgere di fatti nel corso della lavorazione è ammessa, a favore della ditta, una tolleranza, rispetto al termine di consegna dell' oggetto al committente, per un periodo di tempo pari a due volte quello originariamente convenuto.

6 - Termine per considerare smarrito un oggetto.

Se alla scadenza del termine stabilito per la riconsegna al committente l' oggetto consegnato per la lavorazione non è reperibile nei magazzini, esso non viene considerato smarrito prima che siano trascorsi 90 giorni dal reclamo fatto al committente.

7 - Risarcimento danni per smarrimento dell' oggetto

In caso di smarrimento, il committente ha diritto al risarcimento pari al valore dell' oggetto dato a pulire o a tingere.

8 – Reclami

Alla riconsegna il committente è tenuto a verificare gli oggetti. Gli eventuali reclami vanno presentati entro il termine prescritto dalla legge per le prestazioni d' opera.

- a) Sbarco e imbarco delle merci;
- b) Stallie e controstallie;
- c) Posti di ormeggio;
- d) Cali;
- e) Noli,
- f) Ordinanze autorità portuali;
- g) Clausole speciali;

a) – Sbarco e imbarco delle merci

Dall' arrivo : agli effetti della data di arrivo, la nave si considera arrivata nel porto, quando è stata messa in "libera pratica" dalle autorità portuali.

Caricazione

La caricazione delle merci avviene a cura e spese del caricatore.

Scaricazione

La scaricazione delle merci avviene a cura e spese del ricevitore.

Sia che nella caricazione che nella discarica le navi sono obbligate a fornire verricelli e gru di bordo funzionanti e gli uomini per condurli.

Resa giornaliera di carico e discarica .

Per il porto di Manfredonia gli orari di lavoro sono considerati senza maggiorazioni dal lunedì al sabato. Oltre gli orari ordinari e per il lavoro domenicale c'è una maggiorazione del 37% della tariffa base.

Per orario spezzato si intende : 7,00 – 12,00 e 14,00 – 17,00.

L' orario continuato va dalle 7,00 alle 13,30 e dalle 13,30 alle 20,00.

La scelta del tipo di orario è fatta dal committente senza maggiorazioni.

La resa giornaliera per otto ore lavorative, con turno spezzato - 6,5 ore lavorative - o con turno continuato, dal lunedì al sabato, per le operazioni di tiraggio, stivaggio, imbarco, sbarco e deposito o movimento in genere delle merci, osserva le norme previste dal seguente prospetto, ricavato in base ai quantitativi sbarcati negli ultimi anni:

PORTO COMMERCIALE

RESA (Imbarco e Sbarco)

	Denominazione della merce	
Ferro in fasci		100
Laterizi		49
Legname		91
Macchine e parti di macchine		91
Auto e triler		91
Rottami di ferro		
Vino e olio		91

Urea/Solfato ammonico/ semola: rinfusa
Con mezzi di terra
BACINO ALTIFONDALI (BAF)

Cereali : rinfusa	1800/2200
Fertilizzanti : in rinfusa	1800/2200
Sabbia in generale : rinfusa	2500
Carbonato di sodio	1500/1800
Legname in pacchi	1200
Ferro in fasci	1200
Perlite : rinfusa	1200/1500
Bentonite : rinfusa	1200/1500
Sacconi (q.li 1/1,5)	1300/1500
Palletts (q.li 1,7/1,6)	800/ 1000

PESCAGGI COME DA ORDINANZA DELLE AUTORITA' PORTUALI.

Turni e precedenza nella discarica

Quando la nave ha iniziato lo scarico, ha diritto di ultimarlo, senza interrompere l' operazione per far posto ad un' altra nave sopraggiunta, salvo contrarie disposizioni delle autorità portuali, per necessità di ordine tecnico.

b) – Stallie e controstallie

Se, nel contratto di noleggio o nella polizza di carico, non sono fissate stallie per la caricazione e scaricazione delle merci, si applicano le stallie di uso.

Stallie :

La stallia (lay day) rappresenta il tempo in uso della nave in un determinato porto per svolgere determinate operazioni commerciali. In generale si dicono stallie i periodi di tempo che l'armatore accorda al noleggiatore per l'esecuzione delle operazioni di carico e di scarico delle merci, durante i giorni di lavoro se non diversamente stabilito. Iniziano a decorrere dal momento della notifica dell' avviso di prontezza (notice of readiness) che emette il comandante della nave.

Le stallie incominciano a decorrere:

dall' inizio del lavoro nelle ore pomeridiane, se il capitano della nave ha fatto pervenire l'avviso per iscritto al ricevitore e/o caricatore di essere pronto e di aver espletato tutte le formalità, presso le autorità portuali doganali;

la mattina, entro le ore 10 e dall' inizio del lavoro della mattina del giorno successivo, se il capitano ha fatto pervenire il predetto avviso per iscritto al ricevitore e/o caricatore delle merci il pomeriggio prima delle ore 15;

il sabato, l' avviso deve essere presentato al ricevitore entro e non oltre le ore 13.

Se il possessore della polizza di carico non si presenta ed è ignoto al capitano ed al suo agente, questi fa affiggere, all' albo della Capitanata, e all' albo pretorio l' avviso di essere pronto alla scaricazione. In tal caso, le stallie cominciano a decorrere dal giorno successivo a quello dell'affissione.

Nelle stallie non vanno comprese le domeniche, le feste riconosciute, ivi comprese le festività locali, né i giorni nei quali, per forza maggiore, non si può lavorare. Però se, nei giorni su

indicati, il caricatore e/o ricevitore delle merci volesse lavorare, tutte le maggiori spese (maggiorazione tariffe portuali), sia riflettenti il carico che la nave, restano a suo onere e i predetti giorni non vanno considerati nel computo delle stallie.

Controstallie

La controstallia (demurrage) è il costo della penale per la maggiore sosta della nave in porto. Il corrispettivo delle controstallie, se non diversamente stabilito, viene comunicato ed incassato giornalmente dall'armatore o dal suo rappresentante in loco, il raccomandatario marittimo. L'importo è già fissato nel contratto di noleggio (charter party) ed ha durata pari al tempo delle stallie, giorni o frazione del giorno.

Le controstallie arbitrarie cominciano a decorrere dal giorno successivo al termine delle controstallie e hanno una durata massima di giorni quattro.

Il compenso per controstallie arbitrarie va commisurato agli impegni della nave, per altri noleggi, e ai danni che ne possono derivare. L'applicazione delle controstallie ordinarie e di quelle arbitrarie avviene sempre per giorni correnti, ed esse vengono calcolate a giorni interi e a frazione di giorno, secondo le ore impiegate.

Le controstallie vengono computate in giornate e mezze giornate.

Quando non sia fissato diversamente, le controstallie hanno una durata massima di otto giorni.

Trascorse le controstallie ordinarie, incominciano le controstallie arbitrarie, che hanno una durata massima di giorni quattro, e il loro compenso è commisurato agli impegni della nave per altri noleggi e ai danni che possono derivare.

Vi è l'uso nel porto di Manfredonia

c) – Posti di ormeggio

Ormeggio alle banchine :

Le navi devono approdare alle banchine destinate dalle autorità portuali, secondo la natura del carico.

L'adempimento di una convenzione speciale per il luogo di approdo è subordinato al consenso della predetta autorità. Le navi, previo consenso delle autorità portuali, non possono rifiutarsi di eseguire, una volta tanto, lo spostamento richiesto dai caricatori o ricevitori. In questo caso le navi hanno diritto di pretendere la rifusione delle spese di disormeggio o riormeggio, mentre il tempo strettamente necessario all'operazione va computato nelle stallie.

Tale obbligo di spostare le navi, a richiesta degli interessati, non è applicabile nei confronti delle navi delle linee regolari.

Se lo spostamento delle navi è ordinato dalle autorità portuali, il tempo impiegato nell'operazione e tutte le spese vanno a carico delle navi.

Cancello :

Secondo gli usi marittimi generali ai quali si adeguano quelli vigenti nel porto di Manfredonia, la clausola "cancello" inserita in un contratto di noleggio, importa che, ove mai la nave noleggiata si presenti nel porto designato oltre il termine stabilito per la caricazione, il noleggiatore ha la scelta di annullare il contratto, oppure di esigere che l'armatore lo esegua tardivamente, senz'altro diritto, in entrambi i casi, a penale o a risarcimento di danni.

Tale penale o risarcimento è dovuto solo quando la nave si trovi nella possibilità di recarsi nel porto designato per ricevere il carico, e intanto, l'armatore, inviato a dare esecuzione al contratto oltre il termine stabilito dal cancello, ometta dolosamente di ottemperare all'invito.

Opzione :

Quando una merce è caricata con destinazione per un determinato porto, con "opzione" del ricevitore per uno o più porti successivi con la stessa nave, l'opzione deve essere esercitata 24 ore prima dell'arrivo della nave nel primo porto di destinazione. In difetto, la merce deve essere sbarcata in tale porto.

Qualora, peraltro, una merce sia caricata con più destinazioni, se non viene esercitata, dal ricevitore, la facoltà dell'opzione all'arrivo, della nave in ogni singolo porto di destinazione e finché vi sia la possibilità di effettuare lo sbarco, la merce stessa deve proseguire per la destinazione successiva, fino all'ultimo porto indicato in polizza, nel quale verrà sbarcata.

d) - Cali

La nave è tenuta alla consegna dell'intero carico ricevuto, facendo constatare in polizza l'eventuale eccedenza, con diritto al pagamento del nolo anche sull'eccedenza. Può indicare sulla polizza anche il numero dei colli consegnati in più al ricevitore, dichiarando pure le cause che hanno determinato l'aumento.

Il capitano di una nave, che, durante il viaggio, abbia subito avvenimenti tali da importare ammanchi, bagno o altre avarie, deve farlo constatare con regolare dichiarazione a norma di legge, dando avviso al ricevitore. Qualora non faccia dichiarazione di avaria, è responsabile dell'ammanco, bagno e di ogni altra avaria non imputabile a vizio della merce.

E' ammessa una tolleranza in suo favore sul peso, detta "calo naturale" o "calo stradale".

Perché il capitano possa essere chiamato responsabile dell'ammanco della merce, questa dovrà essere pesata sul bordo o in banchina, oppure al peso pubblico e doganale, a seconda che meglio convenga nell'operazione di scarico.

Se al ricevitore nel suo interesse conviene pesare diversamente, il capitano può rifiutarsi accordando al massimo il calo stradale.

In caso di avaria alla nave o al carico, a richiesta degli interessati, interviene il commissario di avaria, della società assicuratrice del carico o della nave col solo incarico di fare accertare in contraddittorio con gli assicurati il danno rilasciando analogo certificato d'avaria, con la clausola "sotto riserva di tutti i diritti degli assicurati e salve e impregiudicate le condizioni delle polizze di assicurazione" oppure con altra clausola equivalente.

Cali naturali o stradali :

Quando il capitano ha firmato la polizza di carico, affermando il peso, deve rispondere alla discarica, meno il calo naturale, che varia a seconda della merce. Se questa è in sacchi, risponderà dei numeri dei medesimi, se alla rinfusa, si terrà conto del calo naturale, dallo 0,50% all'1% sui grani, avene, fave, orzi e altri cereali.

Non si ammette calo naturale per tutte quelle merci che non vanno soggette a sfrido, come legname, ferro, e altro, e il capitano, per queste merci, deve rispondere fino al chilogrammo.

In qualunque modo, il nolo sarà corrisposto per la quantità consegnata, salvo che non sia stato convenuto il pagamento per il peso di polizza o con un determinato abbuono per non pesare.

e) - Noli

La clausola "circa" nell'uso marittimo, inserita in un contratto di noleggio, per merce alla rinfusa e/o in sacchi, dà una latitudine del 10% in più o in meno.

Nave diretta :

La condizione “ nave diretta “ s’ interpreta nel senso che la nave deve portare la merce a destino senza trasbordo.

Pagamento del nolo :

Il nolo dei carichi in arrivo, se indicato in moneta estera nelle polizze di carico e nel contratto di noleggio, viene pagato, per uso costante della piazza, con assegno bancario a vista, in corrispondente valuta estera o con l’ equivalente in moneta indicata nel contratto al cambio ufficiale della giornata di arrivo della nave nel porto. Per navi con merci generali e al cambio medio dell’ultimo giorno di scarica se per navi con merci alla rinfusa.

La liquidazione degli acconti relativi ai noli pattuiti in valuta estera, che vengono richiesti dal capitano in valuta legale, viene effettuata sulla base del cambio medio del giorno di arrivo della nave, se si tratta di merci generali e sulla base del cambio medio dell’ ultimo giorno di scarica della nave, se si tratta di merci alla rinfusa.

In caso di controstallie relative a noli pattuiti in valuta estera, la liquidazione viene effettuata in base al cambio medio ufficiale del giorno in cui la nave ha terminato le stallie normali o di quello precedente, se nel giorno in cui ha cessato le stallie non è stato quotato alcun cambio.

Il nolo pagabile in arrivo si calcola, per le merci in colli, sul peso o misura di polizza e per le merci alla rinfusa sul peso di sbarco accertato sul bilico doganale. Quando nel contratto di noleggio o nella polizza di carico è detto che il nolo deve regolarsi a seconda della resa, il capitano (qualora lo creda) ha diritto di mettere, a sue spese, quanti uomini occorrono per controllare il peso della merce e il numero dei colli.

Per carichi totali o parziali il nolo è da pagarsi immediatamente dopo la consegna spettando al capitano il diritto di avere, in ogni momento, degli acconti, in ragione e corrispondenza della parte di carico consegnato.

Per le merci in colli, il nolo deve essere pagato allo svincolo della polizza di carico salvo il conguaglio per quelle merci in colli il cui nolo viene calcolato sul peso di sbarco.

a) – Clausole speciali

“ Dice essere “:

La clausola “ dice essere “ inserita nel contratto di noleggio o in polizza di carico, esonera il capitano o chi per esso firma uno dei predetti documenti, dalle responsabilità per il contenuto peso e misura dei colli imbarcati a bordo della nave e indicati nella polizza di carico.

“ Affermo il solo numero dei colli “

E’ uso che il capitano abbia la facoltà d’ inserire in polizza la clausola “ afferma il solo numero dei colli ”, salvo che, per contratto, non si sia stabilito diversamente.

“ Consegna sotto paranco “ :

Per le navi in arrivo con merci generale, se nella polizza di carico è inserita la clausola “ sbarco sottoparanco “ il ricevitore deve essere pronto a ricevere la merce in qualunque momento e in qualunque posto la nave inizi le operazioni, sia di giorno che di notte, lavorativo o festivo; in difetto, il capitano o l’ agente effettuerà lo sbarco per conto e spese del ricevitore, provvedendo alla custodia e riconsegna.

“ Viaggio diretto “ :

Nell’ uso, la clausola “ viaggio diretto” non consente, al capitano di una nave noleggiata in partenza, di caricare la merce di altri durante il viaggio, cioè, dopo il porto di partenza.

“ Obblighi dell’ agente della nave “

Quando la merce sbarcata da una nave non viene consegnata sottoparanco, bensì sulla banchina o sul mezzo di trasporto, il raccomandatario, che rappresenta il capitano, ha diritto di pretendere, dai ricevitori, il rimborso delle spese di sbarco e carico della merce, sulla base di un forfait. Detto forfait comprende il rimborso delle spese a carico della merce e il compenso per tutte indistintamente le operazioni e prestazioni del raccomandatario, relative al normale sbarco di merci, da paranco o dalla coperta della nave a banchina o mezzo di trasporto (escluse le eventuali tasse portuali).

Non presentandosi il ricevitore a ritirare la propria merce entro il giorno stesso dello sbarco, il raccomandatario ha diritto, oltre al forfait, al rimborso delle spese ricorrenti dopo detto giorno, come guardiania , copertura ed eventuale magazzinaggio della merce. Le merci, che per loro natura richiedono speciali cure, o che potrebbero subire danno dalla permanenza sulla banchina, qualora il ricevitore non si presenti in tempo utile a ritirarle, possono venire immagazzinate anche al momento dello sbarco. In tal caso, oltre al compenso a forfait, la maggiore spesa per il trasporto al magazzino, magazzinaggio, ecc va a carico del ricevitore. Quando la merce sbarcata da una nave viene consegnata sottoparanco, il raccomandatario può pretendere dai ricevitori un compenso per le sue prestazioni.

Presso l’ autorità portuale e la Capitaneria di porto di Manfredonia esiste la raccolta delle norme e tariffe del porto, che impegnano tanto i datori di lavoro che i lavoratori portuali.

Contributo approdo

E’ attualmente corrente l’ uso secondo il quale il raccomandatario marittimo ha diritto di richiedere all’ armatore una somma a titolo di rimborso del “contributo approdo “(administration charges) per ogni nave che fa scalo nel porto.

CAP.XI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

A – LEGNAME DA OPERA

Per legname da opera si intende quello impiegato nella cantieristica e carpenteria.

Art. 1 – Preventivo e progetti

I prezzi del listino eventualmente distribuito dall’ offerente si intendono senza impegno e riferiti al legname delle normali dimensioni in commercio.

Art.2 – Conclusione del contratto

La fornitura di legname si intende fatta in base al listino dei prezzi di cui al comma precedente e l'ordinazione data ed accettata costituisce rispettivamente accettazione e conferma dei prezzi di listino.

In difetto di prezzo contrattualmente determinato o di listino del venditore, si intende accettato dal compratore il prezzo fatturato, se il compratore stesso nulla eccepisca a 10 giorni dall'invio della bolla di accompagnamento qualora contenga il prezzo unitario e comunque entro 10 giorni dalla ricezione della fattura.

Art.3 – Unità di base di contrattazione

I prezzi del legname in genere sono stabiliti a metro cubo.

I prezzi delle tavole lavorate per pavimenti o delle perline o di tutte le tipologie di pannelli sono stabiliti a metro quadrato ricavabili sommando alla superficie netta un centimetro per maschio.

I prezzi degli scarti possono essere stabiliti a peso, corpo e a misura. I prezzi di tondelli per armature di opere in cemento armato possono essere stabiliti a metro lineare.

Art. 4 – Consegna

La merce può essere contrattata per consegna a vagoni completi o autocarri dalle segherie o magazzini fuori piazza, ovvero, per consegna su piazza da magazzino locale. Nel primo caso, se la consegna della merce è convenuta "franco partenza su vagone o su autocarro" o "franco stazione o magazzino destino" il venditore è tenuto a curare, a sue spese, il carico del vagone o dell'autocarro e a richiedere un mezzo di trasporto adatto alla quantità di merce da spedire per utilizzare nel miglior modo la portata.

Se la consegna della merce è stata convenuta "franco stazione o magazzino destino" essa viaggia in porto franco, essendo il prezzo convenuto già comprensivo del costo di trasporto.

Nel caso in cui, come più spesso avviene, la consegna sia convenuta "franco partenza" le spese di trasporto sono a carico del compratore.

Si precisa che in entrambi i casi il rischio del trasporto è a carico dell'acquirente.

Nelle vendite per consegna su piazza, da magazzino locale, le spese di trasporto della merce fino al magazzino o stabilimento del compratore sono a carico di quest'ultimo, salvo condizioni diverse che devono essere di volta in volta specificate.

Nelle vendite con consegna presso i cantieri di costruzioni edili, il venditore è tenuto a trasportare la merce fino dove arriva la strada carreggiabile.

Il compratore è in ogni caso tenuto a scaricare sollecitamente a propria cura e spese il vagone o l'autocarro all'arrivo.

Art. 5 – Verifica della merce

Nelle vendite per spedizione a vagoni completi o autocarri, dalle segherie a magazzini fuori piazza, il controllo, sia della qualità che della quantità della merce in arrivo, è eseguito al ricevimento della merce stessa e gli eventuali vizi o difetti devono essere denunciati al venditore entro 8 giorni dalla scoperta del vizio. Nelle vendite per consegna da magazzino locale, gli eventuali vizi o difetti devono essere denunciati entro il 5° giorno successivo a quello della scoperta del vizio.

In qualsiasi caso di contestazione, la merce deve essere tenuta a disposizione del venditore per l'eventuale verifica.

Art. 6 - Tolleranza

E' ammessa una tolleranza fino al 10% in più o in meno del quantitativo ordinato.

B – LEGNAME DA LAVORO

B1) Resinoso e latifolia

Valgono, per entrambe le tipologie, gli usi predetti in quanto applicabili.
In particolare, sono stati rilevati gli usi seguenti :

Art.1

Il legname è sempre contrattato in base alla classificazione di cui al successivo art. 2 e il venditore è obbligato a fornire merce che abbia le caratteristiche della relativa classifica, senza responsabilità o garanzia alcuna per quanto riguarda l' uso o la lavorazione al quale il compratore la destina.

Art. 2 – Scelta o assortimento

Le classificazioni tradizionali sono le seguenti:

- a) “netto”, quelle esenti da qualsiasi difetto,
- a) “prima scelta” , quelle perfettamente sane, con pochi e piccoli nodi sani e legati esenti da chiavi (nodi trasversali o baffo) da canastro, da spaccature, da sventature (spaccature su filo) e da rosato. Sono tollerate tracce di rosato sano soltanto se riscontrate in piccola percentuale sull' intera partita;
- b) “seconda scelta”, quelle sane, con tolleranze di nodi non viziosi, di chiavi in numero non eccessivo, leggere sventature e strisce di rosato, senza spaccature;
- c) “seconda scelta andante” (solo per l' abete) quelle aventi caratteristiche intermedie fra la seconda e la terza qualità ;
- d) “tombante”, comprende 1°, 2° e 3° scelta senza limite di percentuale. Quando in fattura non è indicato l' assortimento si intende fornito tombante;
- e) “cortame”; il cortame è venduto senza classificazione di qualità.

Nella pratica commerciale odierna le classificazioni di cui al 1° comma non sono più in uso poiché si fa riferimento ad un diverso sistema di classificazione **della qualità detto “ austriaco “ che si riassume nei seguenti assortimenti:**

0/III

III/IV

IV/V

Si precisa altresì che le descrizioni di qualità di cui al comma precedente dei soli punti a e b si riferiscono più al legname da falegnameria che a quello di carpenteria.

Art. 3 – Spessori e cubatura

Il legname segato ha generalmente i seguenti spessori sui quali, nelle vendite su scala locale, viene ammessa una tolleranza in meno senza diritto di bonifico :

da 10 a 15 mm. 1 mm.

Da 20 a 65 mm. 2 mm.

Da 80 a 105 mm. 4 mm.

Da 130 a 160 mm. 5 mm.

Dimensioni delle travi squadrate da tondelli di taglio fresco.

La vendita nell' uso locale è fatta a m³. La cubatura si fa normalmente nelle seguenti sezioni : 9x9; 9x11; 11x11; 11x13; 13x13; 13x16; 16x19; 19x21; 21x24; 21x27; 26x28.

Tali sezioni sono nominali dovendosi tollerare, nelle vendite su scala locale, le differenze di misura dipendente dal rozzo sistema di lavorazione.

Il tavolame può essere refilato e non. Nel refilato sono tollerati leggeri smussi. Nelle sottomisure da costruzione è ammessa una maggiore tolleranza di " smusso".

Art.4 – Modi di misurazione

La misura del tavolame viene effettuata normalmente con nastro metrico (decametro). Si fa eccezione per i segati a misure fisse perché le stesse sono convenzionali.

Per il tavolame non refilato la misura viene effettuata a metà lunghezza della tavola facendo la media delle larghezze delle due facce.

B2) Legname rotondo

Il volume del legname rotondo (scortecciato o non secondo le singole contrattazioni) è calcolato geometricamente : la misura è eseguita prendendo la media dei due diametri ortogonali a metà lunghezza e computando il mezzo centimetro per intero.

La lunghezza si misura con progressione di 10 in 10 cm.

La tecnologia più attuale prevede l' impiego di altri prodotti es. travi lamellari e pannelli in uso nella cantieristica e nella carpenteria per i quali sono in uso diverse pratiche negoziali sia riguardo alle caratteristiche di qualità sia per le misurazioni.

INDICE DELLE MATERIE

Note di dottrina e massime di giurisprudenza